

CDXII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

E DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	16147
Disegni e proposta di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):	
PRESIDENTE	16147
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):	
PRESIDENTE	16147
Disegno di legge (Presentazione):	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	16148
PRESIDENTE	16148
Proposta di legge (Discussione):	
Deputati TARGETTI ed altri; Proroga della scadenza dei consigli comunali (1085)	16148
PRESIDENTE	16148
GHISLANDI	16148
LUCIFREDI	16150
TURCHI	16152
QUINTIERI, <i>Relatore</i>	16154, 16156
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	16155, 16156
TARGETTI	16156
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Riordinamento dei giudizi di Assise. (709)	16156
PRESIDENTE	16156
CACCURI	16156
GABRIELI	16160
CARAMIA	16163
FUSI	16167
CASALINUOVO	16174

PAG

Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):

PRESIDENTE	16181
SANNICOLÒ	16185
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	16186

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 10 marzo 1950.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ferraris, Garlato, Greco e Momoli.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni e di proposta di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti in sede legislativa:

« Abrogazione della legge 15 novembre 1936, n. 1887, che istituì la specialità « Agenti interpreti di lingue estere » nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1139);

« Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere » (1140);

« Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo » (1147).

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inoltre, la IV Commissione permanente, nella riunione dell'11 marzo, ha deliberato, all'unanimità, di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa del deputato Petrucci, numero 1067: « Modificazioni all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, concernente la determinazione dei limiti di età per gli ufficiali della Guardia di finanza », già ad essa deferita in sede referente, le sia assegnata in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso i disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica » *(Già approvato dalla Commissione speciale della Camera e modificato da quella Commissione speciale)* (520/24-B);

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » *(Approvato da quella Commissione permanente)* (1157);

« Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi spettanti alla Banca nazionale del lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro, alle Industrie minerarie sarde » *(Approvato da quella Commissione permanente)* (1158);

« Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli Uffici postali e regolazione di altri rapporti tra

l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia » *(Approvato da quella Commissione permanente)*.

Saranno stampati e distribuiti: il primo sarà trasmesso alla Commissione speciale che già lo ebbe in esame, gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire quali dovranno esservi esaminati in sede legislativa.

Presentazione di un disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Discussione della proposta di legge dei deputati Targetti ed altri: Proroga della scadenza dei Consigli comunali. (1085).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Targetti, Ghislandi, Malagugini, Mazzali e Costa: Proroga della scadenza dei consigli comunali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Ghislandi. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. Il mio intervento riguarderà, più che altro, le modifiche che alla nostra proposta di legge sono state apportate in sede di Commissione. Apprendiamo che il Governo proporrà di aggiungere al titolo della legge: « e delle amministrazioni straordinarie ». Noi non approviamo questa aggiunta, in quanto non la riteniamo rispondente allo spirito della proposta di legge: è ben vero che la dizione dello stesso nostro testo dell'articolo 1 non era — lo ammettiamo anche noi — troppo felice. La nostra intenzione, infatti, non è mai stata quella di sanzionare uno stato di fatto eccezionale quale sarebbe la proroga della durata dei consigli comunali oltre la loro data di scadenza; la proposta di legge ha invece un altro preciso scopo molto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

semplice — già molto brillantemente illustrato dal collega onorevole Targetti, sulle cui considerazioni non ritengo necessario tornare essendo le stesse ormai a conoscenza di tutta la Camera —: quello di evitare che, nella possibile carenza fra la scadenza dei consigli comunali dopo il quadriennio e le nuove elezioni, l'amministrazione del comune rimanga affidata al sindaco e alla giunta, come previsto dal decreto luogotenenziale 7 gennaio 1946 e, in sostanza, anche dal disegno di legge presentato dal Governo nella seduta del 16 dicembre 1949.

L'attività normale dell'amministrazione verrebbe altrimenti a essere, se non addirittura ostacolata, certamente ridotta, limitata; e poichè il lasso di tempo dalla scadenza del quadriennio (che per molti comuni comincerà a decorrere sin da questo mese di marzo) alle nuove elezioni potrebbe essere per parecchi di essi relativamente lungo, abbiamo ritenuto di dovere in qualche modo intervenire affinché i consigli comunali, pur scaduti, abbiano a continuare nelle loro funzioni, onde non rendere presso che inattiva la vita delle amministrazioni comunali; questa deve, invece, essere da tutti incitata e appoggiata.

Ecco la vera, unica ragione per cui abbiamo presentato la proposta di legge, la quale, dopo tutto, è redatta nello stesso spirito della norma sancita dall'articolo 283 di quel testo unico delle leggi comunale e provinciale del 1915, che aveva già fatto buona prova per un decennio circa, e cioè sino a quando ha avuto luogo la prima riforma fascista della materia.

In analogia a quanto detto, noi proponeremo — e credo che la Camera non avrà difficoltà ad aderirvi — che, per meglio interpretare il concetto informatore della legge, in luogo del titolo « Proroga della scadenza dei consigli comunali », ne sia posto un altro più esattamente aderente; ad esempio « Durata in carica dei consigli comunali dalla scadenza del compiuto quadriennio alla loro rinnovazione ». È la stessa cosa, sostanzialmente; però verrebbe ad essere abbandonata la parola « proroga », che potrebbe appunto giustificare quelle tali interpretazioni arbitrarie (al di là della intenzione dello stesso proponente), e quegli equivoci, cui ha accennato il ministro dell'interno quando si è trattata la presa in considerazione della proposta di legge.

Ciò premesso noi non avremmo alcunché in contrario ad accettare il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione. Ci

permettiamo tuttavia di porre alcuni interrogativi, chè il nuovo testo, se è stato reso in un certo senso più rispondente al nostro pensiero e alla stessa pratica delle cose, e se ha con ciò eliminato il pericolo di equivoci da una parte, ne potrebbe creare altri dall'altra.

Anzitutto, alle parole « consigli comunali » si è creduto di aggiungere: « che scadono entro l'anno 1950 ». Ora, noi non vediamo perché questa norma debba valere soltanto per i consigli comunali che scadono entro un tale termine, e non ci preoccupa l'eventualità che essa possa diventar permanente. Era permanente anche una volta, e se — torno a dire — non vi sono stati pericoli e inconvenienti circa la libertà dei comuni, non dovrebbero esservene neppure per l'avvenire. Né si tratta di preoccuparsi di questo o di quel governo; qui siamo di fronte a una norma di interesse generale, che dobbiamo adottare al di sopra dei nostri eventuali dissidi di parte o di gruppo parlamentare; è chiaro che, qualora un governo di qualsiasi colore volesse prolungare una situazione anormale di amministrazioni comunali, anche se esistesse una norma come quella che noi abbiamo proposto, potrebbe farlo egualmente, con suo comodo.

A ogni modo, per non deviare dal concetto che la piccola riforma, da noi proposta, non fa altro che restituire, per oggi e per l'avvenire, una norma di vita dei comuni a quella già esistente anteriormente alle riforme fasciste, proponiamo che le parole « che scadono entro l'anno 1950 » siano eliminate. Se per caso qualcuno avesse obiezioni in vista delle particolari contingenze del momento attuale, si potrebbe anche stabilire, in un articolo aggiuntivo, che le elezioni per i consigli scaduti o da scadere nel 1950 dovranno esser fatte quanto meno entro lo stesso anno; per quanto, a mio parere, potrebbe essere pericolosa una tale affermazione, perché con essa si ammetterebbe implicitamente la possibilità che vi siano delle amministrazioni comunali che devono restare in vita, non i pochi mesi che si possono prevedere dal giorno della loro scadenza ormai imminente al giorno della loro rinnovazione, ma addirittura un anno e anche più: il che sarebbe in pieno contrasto con la legge.

Su questo credo sia d'accordo con noi lo stesso Governo, in quanto proprio l'onorevole Scelba ha dichiarato nella seduta del 16 febbraio scorso che « l'adesione a questa proposta di legge non può significare da parte del Governo impegno a non indire o a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

fare indire le elezioni alla scadenza delle singole amministrazioni comunali»; del che siamo ben lieti e abbiamo preso atto.

Altra osservazione da parte nostra è questa: noi avevamo proposto che i consigli comunali dovessero rimanere in carica fino a che fossero insediati i nuovi. Viceversa la Commissione, dal concetto della durata in carica « sino all'insediamento » delle nuove amministrazioni (come stabiliva la legge del 1915), è passata a quello della durata « sino alla convocazione dei comizi elettorali ». E allora, dalla data di convocazione dei comizi elettorali a quella dell'insediamento dei nuovi eletti, che cosa avverrà? Una seconda forma di interregno, costituita soltanto dall'attività della giunta e del sindaco entro i limiti delle loro più ristrette facoltà. In sostanza, cioè, si ritornerebbe, per questo secondo periodo di tempo, proprio a quella norma del 1946 che la nostra proposta di legge mirava a eliminare.

Al contrario, nella legge del 1915 si prevedeva semplicemente (e anche molto più logicamente) che i vecchi consigli avessero a cessare dalle loro funzioni soltanto quando vi fossero i nuovi, in modo da evitare qualsiasi soluzione di continuità nella vita amministrativa del comune.

Di conseguenza, noi proporremo che, in luogo della dizione della Commissione, e cioè al posto delle parole « sino alla convocazione dei comizi elettorali », fosse ripristinata la dizione nostra che parla di « insediamento » dei nuovi consigli comunali.

Finalmente il Governo ha voluto introdurre un'aggiunta: « Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi consigli, le amministrazioni straordinarie che scadono entro il 1950 ». Su di essa noi dobbiamo esprimere un netto dissenso, non senza una certa preoccupazione. L'istituto del commissario prefettizio ha la sua base nel concetto da determinarsi, caso per caso, dal prefetto *in loco*; e non è concepibile che uno stato di urgenza abbia a persistere per oltre un anno e debba senz'altro essere riconfermato (in via generale, per tutti i casi e fin da oggi) dal Parlamento, senza che questo conosca il vero stato di fatto delle varie situazioni locali. Tutt'al più, le singole autorità prefettizie potranno esaminare i vari casi, e, se per certi comuni non riterranno di fare le elezioni alla scadenza, potranno confermare in carica per altro lasso di tempo i relativi commissari o farne proposta al Governo. Ma stabilire fin da oggi una norma di carattere generale, ci pare antiggiuridico, ingiusto e pericoloso.

Penso che su ciò dovrebbe convenire anche il Governo, anche se trattasi di un numero non rilevante di comuni; ad ogni modo, tale è il nostro pensiero e ad esso conformeremo il nostro voto!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lucifredi. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fra il punto di vista testè esposto dall'onorevole Ghislandi, in merito alla proposta di legge che reca il suo nome fra quelli dei presentatori, e il punto di vista della maggioranza della Commissione vi è una differenza di impostazione. La Commissione si è infatti resa conto che con questa proposta si vuole far fronte a una esigenza di carattere contingente, non negando con ciò che possa esservi un problema più vasto e a carattere permanente (come poco fa accennava l'onorevole Ghislandi), ma ritenendo che esso debba essere risolto in un momento successivo, in sede di redazione della legge organica per le elezioni comunali.

Quindi — e rispondo alle osservazioni dell'onorevole Ghislandi, in ordine al primo dei suoi dubbi — si è parlato dei consigli comunali che scadono entro il 1950. E se ne è parlato precisamente per limitare la sfera di applicazione di queste norme alle esigenze della situazione contingente (non credo sia qui necessario ricordarle ai colleghi, perché le conosciamo tutti): esigenze originate dal fatto che alcune migliaia di consigli comunali eletti nella primavera del 1946, il cui quadriennio si sta compiendo proprio in questi giorni, non è possibile rinnovarli allo scadere del quadriennio, essendosi, a seguito di una serie di vicende che i colleghi ben conoscono, ritenuto opportuno deliberare una modifica dell'attuale sistema elettorale comunale.

Gli onorevoli colleghi sanno che a questo riguardo v'è un progetto governativo di riforma. Vi sono state intese fra i partiti, e v'è stata anche una deliberazione della Commissione degli interni, la quale in linea di massima ha deciso di seguire un certo criterio nella riforma di questa legge elettorale comunale. Sembra evidente che in tali condizioni non si possa far luogo a comizi elettorali. Di qui, l'esigenza di una disposizione di carattere — ripeto — contingente, che valga a superare le attuali momentanee difficoltà e a consentire il funzionamento pieno di amministrazioni comunali, fino al momento in cui, approvata la nuova legge elettorale comunale, non si potrà procedere alla nuove elezioni comunali. E ho parlato di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950 •

funzionamento pieno perchè, secondo il sistema previsto dal decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1 — come i colleghi sanno — allo scadere del quadriennio vengono a cessare le funzioni del consiglio comunale, rimanendo in carica esclusivamente la giunta municipale e il sindaco.

Data questa differenza di impostazione, si spiega — come dicevo — la limitazione, che la Commissione ha voluto introdurre nel testo, ai « consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 ». Ripeto, noi non escludiamo che possano esservi anche esigenze di carattere permanente; escludiamo però che esse possano e debbano essere risolte in questo momento e in questa sede.

Il secondo punto, nella critica sollevata poco fa dall'onorevole Ghislandi, riguarda la questione specifica del perchè — secondo il testo della Commissione — si sia voluto lasciare in carica i consigli comunali che hanno compiuto il quadriennio di loro vita « sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione », e non (come diceva il testo originario dell'onorevole Targetti) « sino all'insediamento dei consigli comunali che saranno nominati in seguito alla nuova consultazione ». È, questa, una differenza indubbiamente sostanziale, ma a noi sembra che essa pure sia conseguenza logica e necessaria dell'impostazione da noi data alla proposta Targetti. Infatti, se accogliamo il testo originario dell'onorevole Targetti, noi ci discostiamo dal sistema attualmente in vigore; mentre se, viceversa, accogliamo il testo della Commissione, noi restiamo fedeli al sistema in vigore e poniamo riparo solamente a esigenze di carattere — ripeto — contingente. Nel sistema normale, allo scadere del quadriennio si convocano i nuovi comizi elettorali, decade il consiglio e rimangono giunta e sindaco. Ma oggi non è possibile convocare i comizi elettorali allo scadere del quadriennio, essendo — come dicevo — la nuova legge elettorale in corso di elaborazione. Quindi, se la convocazione dei nuovi comizi elettorali è rinviata, ugualmente deve esser rinviata la cessazione dalle funzioni dei consigli comunali; il che si realizza secondo il testo della Commissione, mentre non si realizzerebbe invece secondo il testo originario dell'onorevole Targetti. Secondo tale testo si verrebbe a introdurre un principio che non è proprio della nostra legislazione, del nostro sistema: si verrebbe cioè ad ammettere che durante il periodo della campagna elettorale possano essere convocati i consigli comunali. Che questo possa essere un bene

o un male io non voglio qui discuterlo: lo faremo in sede opportuna. Certo, non è nella nostra tradizione amministrativa che, magari il giorno prima delle elezioni, possa esservi una convocazione del consiglio comunale per discutere non si sa bene che (o forse si sa anche troppo bene)...

E passo al terzo punto, che ha formato l'oggetto delle osservazioni dell'onorevole Ghislandi, e che è pure materia di un emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Turchi ed altri. Si oppongono questi colleghi al secondo comma del testo della Commissione con il quale al testo originario dell'onorevole Targetti si è aggiunta una disposizione per mantenere in carica le amministrazioni straordinarie attualmente in funzione « sino allo insediamento dei nuovi consigli ». Anche qui, se non erro, si ha una conseguenza logica delle premesse, discendente dal fatto che, se noi vogliamo modificare la legge elettorale comunale — e su questo punto sembra ci si trovi già di fronte a un accordo (potranno essere più o meno radicali le modifiche all'attuale testo, certo è che innovazioni ve ne saranno) — sembra logico, fin quando non vi sia una nuova legge elettorale, che comizi elettorali non vengano indetti. Poiché l'applicazione delle note disposizioni del testo unico delle leggi comunale e provinciale del 1915 (che dispongono un limite di tempo al di là del quale cessano le funzioni delle amministrazioni straordinarie) farebbe sì che, scadendo queste amministrazioni straordinarie, si dovrebbero indire subito le nuove elezioni, la proposta del Governo, fatta propria dalla Commissione, ha avuto la mira di evitare questo inconveniente e far sì che anche queste elezioni possano essere ritardate fino al momento in cui si avrà la nuova legge elettorale comunale.

I nostri avversari hanno detto, e ci ripetono oggi, che è antidemocratico prorogare così, indiscriminatamente, il periodo di vita di amministrazioni straordinarie. È facile rispondere che questa è una proroga di diritto, nel senso che vien data consistenza giuridica su base precisa, con questa legge, a una situazione che potrebbe ugualmente determinarsi in linea di fatto — secondo una giurisprudenza ormai largamente accolta — per il caso di permanenza in carica dei commissari prefettizi e in genere delle amministrazioni straordinarie oltre il limite stabilito dalla legge. Ma, a parte questa considerazione, a me sembra che sarebbe assai più antidemocratico, e anche più illogico, indire oggi, in alcuni comuni, elezioni comunali quando già abbiamo *in pectore*

• DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

deliberato che la legge elettorale comunale abbia a essere modificata, in quanto riteniamo che il sistema in atto non risponda alle esigenze di una buona amministrazione. Allora perchè mai, per questi dieci, o venti, o cinquanta, o cento comuni (il numero ha poca importanza) che sono sotto amministrazione straordinaria si dovrebbe procedere ora a elezioni secondo un sistema che riteniamo non confacente alle esigenze di una buona amministrazione? Ecco il motivo della proposta governativa, che ha trovato il consenso della Commissione; e poichè vi è qualcuno che ha chiesto: « perchè non si possono fare subito le elezioni in questi comuni, salvo poi rifarle di qui a qualche mese, quando vi sarà la nuova legge? », io mi permetto di osservare che evidentemente ragioni di logica e anche, e soprattutto, ragioni di carattere finanziario si opporrebbero a una così poco opportuna rinnovazione dei comizi elettorali a distanza di pochi mesi.

Per tali motivi, a me sembra che il testo della Commissione, oggi portato all'attenzione dei colleghi, meriti la loro approvazione, in quanto viene incontro a quanto di vero e di fondato vi è nella esigenza a suo tempo tanto opportunamente prospettata dal collega Targetti senza pregiudicare quelle maggiori possibilità di riforme che in altra sede potranno essere esaminate. Mi sembra pertanto che esso soddisfi bene alle esigenze attuali del nostro ordinamento amministrativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Turchi. Ne ha facoltà.

TURCHI. Le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione ritenne di far proprio il comma aggiuntivo proposto dal Governo (illustrate nella relazione e, ora, dal collega onorevole Lucifredi) non ritengo abbiano un gran fondamento; esse non sono, comunque, accettabili da noi dell'opposizione.

Il secondo comma dell'articolo 1, a mio avviso, ha un significato esattamente contrario a quello del primo, e porta a risultati opposti a quelli che con la proposta di legge si vogliono conseguire. I proponenti vogliono che, nell'ipotesi in cui le elezioni debbano subire un ritardo — ipotesi certamente molto fondata — si assicuri ai consigli comunali la pienezza della loro funzionalità evitandosi la nomina di commissari, sia pure soltanto per compiere quegli atti che non potrebbero essere compiuti dalla giunta né dai sindaci nel caso che soltanto questa e questi, dopo lo scadere del quadriennio, restino in funzione, come previsto dall'articolo 8 del decreto luogotenente

ziale 7 gennaio 1946, n. 1. Ora, con questo secondo comma si tende a conseguire un risultato perfettamente contrario: si tende anzitutto a prorogare, oltre il termine di legge le gestioni commissariali attualmente in atto; si tende anche a rendere possibile la nomina di altri commissari tutte le volte che ve ne sia una ragione, o che convenga al Governo (o, comunque, al partito di maggioranza) nominare un commissario al posto degli amministratori elettivi; e si tende infine a non fare in alcun caso elezioni suppletive, come previsto dalla legge.

L'onorevole relatore ha creduto di giustificare l'accoglimento, da parte della Commissione, dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, basandosi principalmente su quattro motivi. Egli ha scritto che, in caso di elezioni suppletive, poichè a breve scadenza dovremmo avere il rinnovamento di tutti i consigli comunali, noi ci troveremo di fronte a questa contraddizione: che, dopo aver affermato che la legge attuale dev'essere modificata perchè non risponde più alle esigenze attuali della rappresentanza elettiva (o, comunque, alle esigenze della rappresentanza che si vuole assicurare nei consigli comunali), noi ci serviremmo egualmente di una legge che pur cesserà di aver efficacia a breve scadenza. Un secondo motivo è che nel caso si facessero oggi le elezioni noi verremmo a vulnerare il principio della durata quadriennale; e un terzo è pure che le elezioni costano (lo ripeteva poc'anzi anche il collega Lucifredi). Un ultimo motivo poi è che i commissari sono pochi, e non vale quindi la pena di preoccuparsi se resteranno in funzione, anzichè tre, nove mesi, un anno o anche più.

A questi argomenti credo sia facile obiettare che non si tratta quivi soltanto dei comuni attualmente privi di un'amministrazione elettiva, nei quali dovrebbero farsi le elezioni e per i quali sorgerebbe il problema di cosa fare quando si rinnovassero totalmente i consigli comunali: dal 1946 a oggi i comuni nei quali si son fatte le elezioni sono alcune centinaia (precisamente 420) e alcuni di essi hanno un consiglio comunale ch'è stato eletto pochi mesi fa; il problema, quindi, del rinnovamento o non rinnovamento, della cessazione di questa gestione o della sua continuazione è già in essere e dobbiamo risolverlo, in qualche modo. E se dobbiamo risolverlo per 420 comuni, si potrà facilmente risolverlo allo stesso tempo e allo stesso modo per 450 o per 480: non è quindi, questo, un motivo plausibile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

Per quanto riguarda il problema della riduzione della durata di gestione, cioè delle nuove elezioni prima che sia scaduto il quadriennio, osservo che ciò non lede alcun diritto, perché, prima e dopo, è il corpo elettorale che è chiamato a eleggere il consiglio comunale.

È sorprendente che si ponga poi sullo stesso piano il costo di un'elezione con il diritto del corpo elettorale ad avere i propri rappresentanti ad amministrare il comune. I diritti non si mercanteggiano, non si valutano in denaro: un'elezione costa quel che costa, e gli oneri devono essere sopportati, pur che sia salvo il diritto dell'elettore di avere i propri rappresentanti.

E, infine, anche se vi fosse un solo commissario, anche se vi fosse un solo comune con amministrazione retta da un commissario, il problema non subirebbe modificazioni sostanziali, perché i cittadini di quel comune avrebbero ben ragione di lamentare il mancato rispetto del loro diritto di essere amministrati da propri rappresentanti. Ma poi, quanti sono i commissari, onorevole ministro? In alcune occasioni ella ha detto che sono pochi, e che non vale la pena di preoccuparsene. Io ho fatto oggi una breve indagine, e ho trovato che, dal novembre a oggi, e cioè in tre mesi, i commissari nominati sono 22; e nessuno può dire quanti commissari saranno nominati da oggi al giorno delle elezioni. Una preoccupazione è, allora, evidentemente legittima da parte nostra, anche se non trova riconoscimento da parte vostra, ed è legittima perché abbiamo imparato a conoscere in che modo si mettono in crisi le amministrazioni comunali quando convenga nominare un commissario; abbiamo alcuni esempi: Siena, Piacenza, Taranto, e potremmo continuare con molti altri: si fanno dimettere le vostre minoranze, poi, quando il consiglio non è più in numero legale e non può funzionare, si manda il commissario e si procede allo scioglimento. Ora, onorevoli colleghi, quando si voglia, raggiungere questo scopo è facilissimo: in molti casi, basta che la minoranza si dimetta perché il consiglio — come dicevo — perda la capacità di funzionare.

E abbiamo anche imparato a conoscere come, per raggiungere questo scopo, non si guardi tanto per il sottile, nè si abbiano troppi scrupoli; a Taranto, è successo precisamente questo fatto inaudito: che, mentre il sindaco, per incarico della giunta, cercava di giungere con i dimissionari a un componimento amichevole perchè ritirassero le dimissioni, la giunta provinciale amministrativa si riuniva di urgenza per accogliere,

essa, le dimissioni mettendo il consiglio in condizioni di non poter funzionare e aprendo la strada al commissario prefettizio.

Queste sono ragioni molto serie, ed esse ci portano a respingere l'espedito governativo che noi non consideriamo come un vostro accorgimento per risparmiarci le spese e non essere costretti a rinnovare i consigli comunali fra pochi mesi, bensì come un mezzo per sbarazzarvi dei consigli comunali tutte le volte che riteniate opportuno o conveniente nominare un commissario.

Con quali poteri sono nominati i commissari? Contrariamente a quanto accadeva una volta (quando i commissari erano nominati spesso con i poteri necessari per fare dell'ordinaria amministrazione) oggi i commissari sono nominati sempre con i poteri degli organi ordinari; il che vuol dire che anche là dove la giunta comunale potrebbe restare in funzione, limitandosi il commissario semplicemente a compiere gli atti di competenza del consiglio, questo non si fa mai: si nomina il commissario e gli si danno tutti i poteri; il che porta sempre a un mutamento dell'indirizzo che l'amministrazione aveva impresso ai servizi e al funzionamento del comune. Mi riferisco in particolare all'indirizzo di politica tributaria, alla gestione delle imposte sui consumi, al tipo di gestione di determinati servizi che il consiglio comunale eletto dalla popolazione aveva disposto e che l'arrivo del commissario finisce col mutare.

Siamo quindi in presenza di una disposizione che lede il diritto degli elettori ad avere permanentemente i propri rappresentanti al comune. Ma v'è di più: la gestione dei commissari nominati con pienezza di poteri lede il diritto dei cittadini anche per l'avvenire, quando i commissari, attraverso determinati atti, impegnano l'ente e vincolano con ciò la volontà dei cittadini.

Mi pare quindi, ove non si voglia aprire la strada alla prepotenza e all'arbitrio, e si vogliano rispettare gli interessi (oltre che i diritti) dei cittadini, che si debba respingere l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo e fatto proprio dalla Commissione, vale a dire il secondo comma dell'articolo 1. Per queste ragioni ne ho proposto la soppressione e mi auguro che tale proposta possa essere accolta dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

QUINTIERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'intervento autorevole e brillante dell'onorevole Lucifredi ha già chiarito tutte le obiezioni che sono state mosse, con eguale autorità, dagli onorevoli Ghislandi e Turchi.

Scopo della proposta di legge degli onorevoli Targetti, Ghislandi ed altri era quello di chiarire una norma che poteva lasciar luogo a dubbi. Io, personalmente — e assai modestamente — ritengo che della norma si potrebbe fare a meno, essendo l'articolo 283 del testo unico del 1915, a mio avviso, tuttora in pieno vigore, in quanto l'articolo 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ha precisato che le attribuzioni e il funzionamento dei consigli e delle giunte comunali sono regolati dal testo unico delle leggi comunale e provinciale del 1915: poichè questa norma di legge è posteriore a quella del 1946, mi pare che dubbi non dovrebbero esservene.

Ma poichè sono d'accordo' opposizione e Governo, il quale aveva presentato un analogo articolo nel progetto di legge che modifica la legge elettorale comunale, la Commissione ha ritenuto opportuno il chiarimento. Ora, l'onorevole Ghislandi fa anzitutto una questione di definizione. Diceva Modestino: *omnis definitio periculosa* (definire è molto difficile). Poichè però noi siamo d'accordo sulla sostanza, la Commissione non ha alcuna difficoltà a che, invece che di « proroga della scadenza dei consigli comunali » si parli di « durata dei consigli comunali ». Fino a che termine lo vedremo poi.

Circa la seconda obiezione, evidentemente vi è una modifica sostanziale fra il testo dei proponenti e quello del Governo, fatto proprio dalla Commissione a grande maggioranza: perchè, mentre i proponenti chiedevano la proroga dei consigli comunali sino all'« insediamento » dei nuovi consigli, si è passati ora a parlare di proroga « sino alla convocazione dei comizi elettorali ». Su questo punto l'onorevole Lucifredi già ha egregiamente chiarito che non si vuole, in questo momento, introdurre una norma generale (la quale troverà meglio posto nella legge elettorale ch'è già in discussione presso la apposita commissione governativa) bensì una norma transitoria, contingente. Lo stesso onorevole Targetti, autorevolmente, ha chiarito in Commissione che egli non teneva a che si introducesse una norma di indole generale; non mi pare quindi vi sia ragione alcuna per modificare la norma così come è stata definita nel testo della Commissione. Si dice che vi sarà un periodo di carenza tra la convocazione dei comizi elettorali e l'insediamento dei consigli comu-

nali: anzitutto, come ha molto bene chiarito l'onorevole Scelba dinanzi alla Commissione, è pacifico che l'amministrazione non possa decadere tutt'a un tratto, ma debba rimanere in carica e funzionare finchè non venga sostituita dal nuovo organo elettivo; inoltre, la norma del testo unico del 1915, ch'è stata applicata da parecchi anni senza aver dato luogo a difficoltà, per la lunga pratica che se ne è avuta si è dimostrata utile ed efficace; allora, se essa risponde allo scopo, non vi è ragione alcuna per modificarla. La Commissione non ritiene quindi di aderire alla seconda obiezione, fatta dall'onorevole Ghislandi.

Il terzo punto esaminato dall'onorevole Ghislandi — io speravo che l'autorevole collega aggiungesse qualche cosa di nuovo alle argomentazioni già fatte dagli onorevoli Achille Corona, Laconi e Targetti in seno alla Commissione — è il seguente: perchè dovremo prorogare anche le amministrazioni straordinarie? È evidente, dal momento che non può procedersi a nuove elezioni, essendo in gestazione la nuova legge elettorale richiesta da tutti i partiti (i quali, è chiaro, sperano tutti da essa un risultato elettorale diverso), che se noi procedessimo alle elezioni dei consigli comunali anche per quei pochi comuni (non sono centinaia, ma poche decine appena) con amministrazioni straordinarie, allora noi creeremmo delle amministrazioni esautorate in partenza: infatti, fra qualche mese vi sarà una nuova legge elettorale, i cui risultati saranno alquanto diversi in rapporto agli eletti, e allora quell'amministrazione che fosse stata eletta un mese o due mesi addietro non rappresenterebbe la maggioranza, e quindi non avrebbe più l'autorità necessaria per poter rimanere efficientemente in carica.

Si dice che il Governo potrebbe, in questo modo, sciogliere chi sa quante amministrazioni, per cui esso potrebbe indire nuove elezioni con esito positivo a suo favore. Onorevoli colleghi, anzitutto questo è un ragionamento per assurdo: basti pensare che sono quattro anni che le amministrazioni sono state elette e che di questi scioglimenti non ve ne sono stati che pochissimi. Non possiamo fare il processo alle intenzioni! Non possiamo insinuare che il Governo scioglierà delle amministrazioni per avere, a capo delle medesime, propri commissari i quali siano essi a fare le elezioni! Un governo che avesse tali intenzioni sarebbe un governo autolesionista, e provocherebbe una reazione da parte della popolazione. Noi dobbiamo mirare a una legge efficiente! Attualmente vigono: il decreto luogo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

tenenziale 7 gennaio 1946, il quale stabilisce che le attribuzioni e le funzioni dei consigli comunali, giunte e sindaci sono regolate dalle norme della legge 4 febbraio 1915; e l'articolo 25 della legge 9 giugno 1947, il quale stabilisce che le attribuzioni e il funzionamento dei consigli e delle giunte comunali sono regolati dal testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Che cosa dicono le norme citate? L'articolo 159 del testo unico del 1915 dice: «Ove il sindaco, ecc. non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del governo, ecc., può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo». L'articolo 323, sempre del testo unico del 1915, modificato dall'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, dice: «I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi. Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi». Inoltre, nel caso di un secondo scioglimento nel periodo di due anni, il termine suddetto può essere prorogato fino a un anno.

E] allora, onorevole Turchi, non avrebbe bisogno di questa leggina un governo che volesse sciogliere i consigli comunali e mandare da per tutto i suoi commissari: avrebbe anzitutto una prima possibilità per un periodo di tre mesi, con un bel decreto del Presidente della Repubblica, regolarmente motivato; poi, dopo i tre mesi, basterebbe un semplice decreto prefettizio per una proroga di altri tre mesi. Un tale governo avrebbe quindi tutte le possibilità di fare le elezioni facendo permanere in carica non solo le amministrazioni ordinarie, ma anche i suoi commissari prefettizi, per la durata di sei mesi.

Come vedete, la legge attuale tende anzi a restringere i poteri del governo. Se poi noi consideriamo che, mentre nessuna norma faceva obbligo al Governo di sentire, prima di procedere allo scioglimento dei consigli comunali, il parere del Consiglio di Stato viceversa il Governo di sua iniziativa non ha mai sciolto un consiglio comunale senza sentire il parere del Consiglio di Stato, dobbiamo concludere che non vi è ragione per crearsi delle ombre e per dire che il Governo potrebbe andare oltre i poteri che la legge gli consente.

Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene di dover mantener fermo il testo già da essa votato a larga maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, l'onorevole Lucifredi e l'onorevole relatore hanno risposto lucidamente ed esaurientemente alle domande poste dall'onorevole Ghislandi, e hanno altresì illustrato le ragioni che militano a favore dell'accoglimento del testo della Commissione.

L'onorevole Turchi prevede che il Governo possa fare cattivo uso della disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1. Ora, lo stesso onorevole Turchi ha riferito che i commissari governativi in tutta Italia sarebbero soltanto 22 su circa 8 mila comuni; e se poi da questi 22 togliamo i commissari nominati dal governo regionale siciliano, che agisce per poteri propri, i commissari nominati dal governo centrale restano in numero assolutamente irrisorio. Pensare che il Governo possa per l'avvenire comportarsi in modo diverso da come ha fatto per il passato sarebbe una ingiuria gratuita che il Governo per suo conto deve assolutamente respingere. Se vi è un campo in cui il rispetto della legalità è stato il più rigoroso, questo è precisamente il campo delle autonomie comunali, come il numero stesso delle amministrazioni straordinarie sta a dimostrare.

Noi non ci siamo mai avvalsi dei poteri eccezionali che ci dà la legge. L'onorevole Turchi ha accennato anche a manovre per la nomina del commissario, rivelando che talvolta si pone in minoranza l'amministrazione comunale facendo dimettere i consiglieri dei partiti governativi. Ora, quando la minoranza diventa maggioranza, il sindaco e la giunta non hanno più titolo per restare all'amministrazione comunale. Se i dimissionari rappresentano la maggioranza del consiglio comunale, nessuna legittimazione esiste perché sindaco e giunta rimangano ai loro posti.

Con questa assicurazione che il Governo dà alla Camera, io credo che il Parlamento possa approvare senz'altro l'aggiunta, all'articolo 1, del secondo comma proposto dal Governo e fatto proprio dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

«I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto quadriennio ai termini dell'articolo 8 del decreto legislativo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

« Rimangono, altresì, in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1950 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Gli onorevoli Guadalupi, Corbi, Laconi, Grilli, Amicone, Lozza, Lombardi Carlo, D'Amico, Dami, Ricci Mario, Natoli Aldo, Failla e Polano propongono la soppressione del secondo comma. Questo emendamento, che è già stato svolto nel corso della discussione generale, non è stato accettato dalla Commissione né dal Governo.

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, Segretario, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al titolo della legge. Come la Camera sa, i proponenti avevano posto questo titolo: « Proroga della scadenza dei consigli comunali ». Il Governo propone di aggiungere: « e delle amministrazioni straordinarie ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Premesso che noi siamo contrari a tale aggiunta, ci sembrerebbe più propria la dizione « Proroga delle funzioni dei consigli comunali eletti in applicazione del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1 », anziché « Proroga della scadenza dei consigli comunali ». In altri termini vorremmo un'intestazione che mettesse in chiaro che si tratta di prorogare le funzioni dei consigli comunali in carica fino all'elezione dei nuovi consigli, e non, assolutamente, di ritardare tale elezione.

QUINTIERI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUINTIERI, Relatore. La Commissione propone una terza formulazione, comprensiva dell'una e dell'altra: « Durata in carica delle amministrazioni comunali ». Con ciò

vengono a esser comprese sia le ordinarie che le straordinarie.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta la nuova formulazione proposta dalla Commissione?

SCELBA, Ministro dell'interno. La definizione ha scarso valore, una volta che è stato approvato tutto l'articolo 1, il quale, per mio conto, è sufficientemente chiaro: mi rimetto quindi alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, accetta il testo della Commissione?

TARGETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il titolo nella formulazione proposta dalla Commissione:

« Durata in carica delle amministrazioni comunali ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi d'Assise. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi d'assise.

È iscritto a parlare l'onorevole Caccuri. Ne ha facoltà.

CACCURI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, il campo della discussione è stato ormai ampiamente percorso da tanti autorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Contrerò pertanto questo mio intervento nei limiti più modesti, ed esaminerò brevemente solo qualcuna delle questioni più salienti.

Il quesito principale che nella discussione del progetto in esame si pone alla nostra mente e alla nostra coscienza è sostanzialmente il seguente: si può, ed è opportuno, per i giudizi di competenza della corte d'assise ritornare all'istituto della giuria? Per risolvere il quesito, dobbiamo innanzitutto richiamarci alle norme fondamentali della Carta costituzionale. La Costituzione, pur non risolvendo espressamente il problema, ne ha però indubbiamente avviato la soluzione in modo deciso e sicuro; in modo, direi, da rendere quasi oziosa ogni discussione al riguardo. Dico oziosa, perchè, se è vero che nell'articolo 102 la Costituzione demanda ad una legge futura di stabilire in che maniera il popolo deve partecipare alla amministrazione della giustizia, è vero altresì che la Costi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

tuzione stessa offre chiare norme direttive da cui non può prescindere il legislatore. Anzitutto, lo stesso articolo 102, quando statuisce che l'elemento popolare deve partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia, lascia chiaramente intendere che il giudice popolare non può limitarsi a decidere, così come avveniva nella giuria, immediatamente sul fatto e solo mediatamente, attraverso la pronunzia del giudice togato, sulle conseguenze che da tale giudizio derivano, ma deve effettivamente concorrere ad attuare quella particolare espressione di giustizia che promana dalla valutazione complessiva della questione sottoposta al giudizio collegiale.

Ma il ritorno della giuria trova, come ben è stato rilevato nella relazione di maggioranza e ripetuto da tanti altri colleghi, ancora un più esplicito divieto nell'articolo 111 della stessa Costituzione, che prescrive inderogabilmente l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali e quindi rende incompatibile con tale norma il verdetto dell'ormai anacronistico organo di giurisdizione; di questo organo di giurisdizione che crede di poter rendere giustizia in una pronunzia monosillabica, senza spiegazioni, in contrasto con quella che è una delle più felici conquiste della civiltà moderna, quella cioè che nessuno possa essere condannato senza conoscere le ragioni della sua condanna.

BELLAVISTA. Con la sola eccezione della Cassazione, che spesso non motiva.

CACCURI. Unica soluzione possibile pertanto, se davvero si vogliono armonizzare le due norme (la 102 e la 111) della Costituzione, è quella del collegio misto. Ma anche se per avventura si volessero tenere in *non cale* le direttive costituzionali, io ritengo che non si possa onestamente pensare alla giuria quando davvero si voglia preordinare, per la cognizione dei reati più gravi, un organo decidente ed un meccanismo processuale che assicuri davvero il compimento del massimo di giustizia nella decisione.

Quali siano i difetti della giuria vi è ben noto. Li avete sentiti enumerare da tanti colleghi e sono stati, peraltro, ripetutamente conclamati dalle assemblee scientifiche (ricordo tra tutte l'assemblea dell'Associazione italiana del diritto penale al congresso di Catania, l'Associazione italiana per il progresso della scienza, il Comitato per lo studio della riforma penale) dalle assemblee scientifiche, dico, agli uomini più rappresentativi del diritto penale: dal Carrara, che accusava

il giuri del vizio radicale di sostituire l'urna alla giustizia, al Carmignani, che lasciò la toga in segno di protesta; dal Manzini, che lo qualificò « il più rancido residuo delle idee, o filosoficamente ingenuo o settariamente demagogiche della rivoluzione francese e che l'esperienza ha condannato coprendolo di ridicolo », al Marciano, che definì la giuria un sistema negatore della giustizia, a Porzio, a De Nicola, che qualificarono il giudizio di assise un vero giudizio di azzardo. Ed anche i positivisti più autorevoli, il Lombroso, il Ferri, il Garofalo, si uniscono al coro dei classici, anche se per ragioni diverse. Ciononostante, e pur con gli innegabili pessimi risultati pratici dati dalla giuria, nel momento stesso in cui si riconosce che il compito del giudice è il più difficile e il più arduo, si sostiene, con evidente incongruenza, che possano rendere giustizia uomini che non sono affatto usi a discernere le prove, a cogliere la verità da elementi contrastanti od artificialmente preparati; e si pretende di poter sostituire, proprio nei reati che possono esporre a maggior turbamento lo stesso ordinamento giuridico, il giudice togato, che per i lunghi anni di preparazione e di esperienza dà indubbiamente le maggiori garanzie di capacità e di giustizia, con il giudice popolare, inesperto suscettibile di essere tratto in inganno dalle equivoche risultanze processuali o da false testimonianze.

Ed è davvero strano, onorevoli colleghi, che vi siano ancora accaniti e devoti difensori del culto della incompetenza in materia, proprio quando più accentuato è il carattere tecnico del giudizio penale e quando più si sente, per conseguenza, la necessità del giudice specializzato dinanzi a questioni non solo di diritto ma di psicologia criminale, di tecnica della polizia, di tossicologia, di antropologia, di medicina legale, ecc. Certo, non si può escludere che anche il giudice togato possa cadere, e cada, in errore. Per questo la sentenza non è ritenuta una verità assoluta, ma soltanto *pro veritate habitur*: per questo esiste l'istituto dell'appello e della revisione dei giudicati.

Ma a parte il rilievo che tale garanzia non può aversi con l'istituto della giuria, dove il giudizio monosillabico non lascia adito alla correzione ed al riesame e rende irreparabili gli errori commessi, è indiscusso che dai magistrati togati non si hanno in generale quei verdetti scandalosi che la pratica giudiziaria ha ripetutamente segnalato e che hanno finito per creare la diffidenza per questo istituto anche nei paesi classici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

della giuria, ove essa ha perduto già tanta parte della sua caratteristica e ove si hanno segni sicuri della sua non lontana estinzione.

Il magistrato, è vero, non è una enciclopedia che cammina, e non è un serbatoio di sapienza, come dice nella sua relazione l'onorevole La Rocca, ma da lui non si avranno mai i famosi verdetti a zig-zag, non si avranno mai verdetti come quelli ricordati dallo stesso Carrara nei suoi « Pensieri sulla giuria », tra i quali famosa è rimasta la decisione di quei giurati che volendo affermare l'esistenza ad esuberanza della discriminante della legittima difesa sentirono il bisogno di concedere l'eccesso di difesa, come se fosse qualche cosa di più a favore dell'imputato. Non meno famosa è rimasta l'altra decisione in cui, domandato ai giurati se, in un tentativo di crimine commesso nell'interno dell'abitazione, l'imputato avesse manifestato con atti esteriori la sua volontà criminale, essi risposero negativamente, perché, spiegarono, il fatto si era svolto... all'interno della casa e non all'esterno. Altro trionfo del buon senso, onorevole La Rocca!

Il magistrato può sbagliare, è vero, ma è certo che nell'aula di giustizia il suo spirito non oscilla continuamente, la sua coscienza non tentenna, ora attratta dalle argomentazioni della difesa, ora da quelle dell'accusa, come avveniva per i giurati, per cui, indefinita, bastava la lettura di un giornale col resoconto non sempre disinteressato del processo, bastava l'opinione di un amico o la parola di un congiunto o le voci diffuse ad arte per costituire elementi di decisione determinanti. Né avviene per i magistrati quel che non di rado è accaduto per i giurati, che, non sapendo come decidere, votarono spesso come il compagno di destra o di sinistra, secondo che a destra o a sinistra fosse più facile la visuale.

Elementi tutti, onorevoli colleghi, che certo non danno lustro alla giuria. Ed è perciò che questa tanto decantata istituzione ultrademocratica è stata gratificata di frasi poco lusinghiere anche da letterati indubbiamente democratici come Victor Hugo, Emilio Faquet, Sarcey che accusarono di stoltezza, di bestialità e di follia i verdetti della giuria francese. Financo i maggiori trionfatori della corte d'assise non ne hanno stima, perché sanno che i loro trionfi non sono dovuti alla competenza e alla giustizia dei giurati, ma alla propria eloquenza. Basta ricordare, fra tutti, il celebre avvocato Zachard, che, pur dovendo la sua fama ai trionfi conseguiti in assise, dileggiava i ver-

detti come decisioni insensate e contrarie ad ogni logica. E queste constatazioni di fatto, onorevoli colleghi, sono più importanti di qualsiasi ragionamento!

Che cosa si sostiene a favore della giuria? Si dice, innanzi tutto, che il giuri sia giudice di fatto e che a ben giudicare il fatto, come diceva il Beccaria, basta il semplice buon senso. Senonché, come con tanto acume ha dimostrato l'onorevole Leone, dividere nettamente il fatto dal diritto è una chimera, perché gli elementi di giudizio sono così connessi fra di loro che la loro separazione li altera. Ciò finirono con l'ammettere anche gli stessi fautori della giuria, e l'ha ammesso nel suo intervento lo stesso onorevole Gullo, che ha in sostanza rinnegato la saldezza stessa della pietra angolare sulla quale pur si è sempre cercato di far poggiare l'istituto della giuria; e l'ha rinnegato, nella sua onestà, l'onorevole Gullo, persuaso indubbiamente che tale separazione in realtà non è possibile (basta invero il giudizio sulla colpevolezza per involgere un'indagine giuridica); ma l'ha rinnegato indubbiamente anche perché è persuaso che il giudizio di fatto non è meno difficile di quello di diritto e che, anche quando fosse possibile la pretesa divisione, non meno criticabile sarebbe la giuria, giacché il solo buon senso non basterebbe a ben giudicare il fatto, in quanto vi occorrerebbe sempre una opera critica a cui il giurato in genere non è adatto.

Si dice, nella relazione di minoranza che la giuria rappresenta la coscienza sociale e si identifica con la democrazia. Senonché si può rispondere con le parole di un maestro, che « la coscienza del paese abbraccia due momenti, l'uno dei quali è la coscienza comune, l'altro è la coscienza riflessiva guidata dall'arte critica. La vera coscienza del paese è l'unità di questi due momenti; onde il verdetto, per esserne la emanazione, deve essere il prodotto tanto dell'elemento popolare, che rappresenta la coscienza comune, quanto dell'elemento togato, che rappresenta la coscienza riflessiva ».

Orà, se ciò era vero quando lo scriveva Pessina, maggiormente è vero oggi, che il processo penale si avvia verso un maggiore tecnicismo giuridico e si richiede, per conseguenza nel giudice una maggiore somma di cognizioni tecniche.

Neppure dal punto di vista di una concezione democratica del processo penale la giuria popolare merita favore. È pacifico invero che il giuri non è sorto per rendere democratica l'amministrazione della giustizia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

(e se ciò fosse non si spiegherebbe perché la giuria dovrebbe essere limitata solo ad alcune categorie di reati), ma è risaputo invece che, sorto dapprima con l'intento assai più onesto di garantire le prove nel giudizio, successivamente servi come guarentigia dell'individuo contro il potere assorbente dello Stato, soprattutto perché si stimava che il funzionario governativo, specie nei delitti politici, poteva sentire l'influsso di chi lo nominava.

Pertanto, è evidente che se tali sono stati l'origine e la finalità dell'istituto, manca allo stesso la sua ragione d'essere, oggi che il magistrato ha piena la sua autonomia di giudizio e da noi l'avrà sempre più in virtù della nuova Costituzione; non ha ragione d'essere oggi che ingiustificata è la contrapposizione fra giudizio popolare e giudizio di magistrato, oggi, che aspiriamo ad attuare sempre più la collaborazione fra il potere dello Stato e la forza popolare, tra l'individuo e la collettività, oggi che aspiriamo alla collaborazione di tutte le classi, nel fine supremo della prosperità della nazione, all'unione del *principatus* e della *libertas*, non più come *res dissociabiles*.

Ma, si dice nella relazione di minoranza, la giuria è il solo organo che può incarnare ed incarnare nell'arena giudiziaria la sovranità popolare. E l'onorevole Gullo incalza affermando, nel suo intervento di giorni fa, che giuria vale libertà, giuria vale democrazia. Senonché, a tale riguardo, io debbo innanzitutto rilevare, dal punto di vista della rappresentanza democratica, che i giudici popolari, in realtà, non sono il popolo; sono dei cittadini che, se abbiamo, ed in quanto abbiamo, determinati requisiti, vengono scelti, sorteggiati e nominati da altri organi di rappresentanza mediata. Ed in ciò non si differenziano dai giudici togati, i quali sono anch'essi degli individui del popolo che, se e in quanto possiedono determinati requisiti, vengono scelti, attraverso un altro vaglio, da altri organi. Ma, a parte questo, mi preme soprattutto affermare, con l'autorità, fra gli altri, del Ferri e dell'Altavilla, che in regime di democrazia liberale il problema della giuria non è problema di democrazia, ma è problema di giustizia, è problema di idoneità all'attuazione del massimo di giustizia. La democrazia non entra in un problema che essenzialmente è un problema tecnico, di capacità: è questione non di democrazia, ripeto, ma di giustizia, e non ritengo, tra l'altro, possa ritenersi rispondente a questa esigenza un apprezzamento del fatto delittuoso espresso in maniera incontrollata e incontrollabile, e quindi al di fuori

o contro la certezza obiettiva e le previsioni del diritto positivo.

Giustizia vale libertà, diceva l'altra sera l'onorevole Gullo, ma la libertà del cittadino, onorevole Gullo, non si tutela né con belle frasi, né con espressioni demagogiche. La libertà si tutela nei motivi delle sentenze, perché è assurdo pensare a una efficace tutela dei diritti e della libertà degli individui, senza vincolare i loro giudici all'obbligo di una motivazione esauriente.

Non si può accogliere pertanto, e per ragioni costituzionali, e per ragioni di giustizia, l'istituto della giuria che dappertutto, peraltro, e nell'opinione pubblica e nella scienza, è ormai al tramonto. Non lo si può accogliere (e ben lo disse allora l'onorevole Turco alla Costituente) non tanto per ragioni di fideismo scientifico o per pregiudizio politico, quanto per la constatazione realistica del bilancio fallimentare dell'istituto della giuria al banco di prova dell'esperienza; istituto della giuria, che, dobbiamo pur ripeterlo, sorto come presidio di libertà, si era man mano trasformato in uno strumento cieco di grazia e talvolta in una vera esaltazione apologetica del delitto.

Non la giuria, dunque, ma il collegio misto va accolto, in ossequio alla Costituzione ed alla legge.

Quando, invece, la sentenza deve essere espressa non dalla sola coscienza popolare, dalla consuetudine, ma dalla sapienza giuridica, raccolta nella legge scritta, l'elemento popolare si deve fondere con l'elemento tecnico, poichè sarebbe vano torturarsi a fissare in un codice, con l'espressione più adeguata una norma di diritto se poi dovesse venire un incompetente a calpestarla con un monosillabo.

Tanto varrebbe ritornare alla giustizia amministrata all'ombra di un olmo, tanto varrebbe tornare alle assemblee popolari, al *mallum*, tenute nel paese stesso in cui il fatto fosse avvenuto, perchè almeno così si avrebbe una decisione basata sulle impressioni suscitate da esso, nel popolo, nel luogo medesimo!

Certo, le impressioni della coscienza volgare non sono da escludere nei processi penali, quando si tratti di reati gravi che abbiano una speciale impronta politica e sociale e siano quindi il prodotto, oltre che della personalità morale del loro autore, anche di un dato ambiente storico al quale l'individuo non riesce a sottrarsi; però bisogna, almeno che non si voglia tornare al diritto consuetudinario, bisogna che nella

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

decisione concorra anche l'elemento tecnico, dal momento che c'è una legge scritta cui obbedire; bisogna assicurare l'indissolubile cooperazione, fino alla deliberazione, dell'attività funzionale del magistrato con quella dei giudici popolari.

Conseguenza logica è che l'ordinamento delle corti d'assise, per assolvere adeguatamente ai fini di giustizia, deve stabilire che vi sia un collegio unico composto di magistrati e di giudici popolari, che giudicano in fatto ed in diritto, così come bene è stato previsto nel progetto, che ha saputo veramente, con saggezza, armonizzare tecnicamente le norme della Costituzione. Di ciò va dato elogio, e sento il bisogno di farlo, da questo banco, in questo momento, soprattutto alla commissione ministeriale che ha atteso ai lavori di questo progetto, commissione di cui hanno fatto parte anche valorosissimi colleghi di questa Camera, quali gli onorevoli Leone e Riccio, e che è stata presieduta dall'allora sottosegretario alla giustizia Cassiani, che ha diretto i lavori con la sua nota passione e competenza; collegio unico, dunque, e quindi non più separazione di poteri e di giudizi, ma unità di competenza funzionale. Il giudice popolare concorrerà, con i magistrati ordinari, alla decisione e vi concorrerà fino all'applicazione della sanzione. Ciascun elemento del collegio, il laico ed il togato, recherà al giudizio un utile contributo: il magistrato vi apporterà la lunga esperienza, la competenza tecnica, che oggi è resa sempre più indispensabile dal maggior rigore scientifico dei codici; i giudici popolari vi recheranno la conoscenza dell'ambiente e quel contributo psicologico ed etico che serve a far valutare l'atto criminoso nel modo più consoni ai sentimenti e alle opinioni del popolo.

Nessuna supremazia, pertanto, di alcuni su altri elementi del collegio, nessuna dittatura del tocco e della toga sugli elementi laici, come afferma l'onorevole La Rocca, ma concorso obiettivo e sereno delle varie facoltà morali ed individuali di tutti i componenti, tutti compresi della nobiltà della funzione e soprattutto del reciproco rispetto. In questa collaborazione si può ben dire che è lecito fondare davvero molte speranze, e soprattutto quella di giudicare i nostri simili con sentimento, ma con responsabilità di giustizia, e di rendere sempre più efficace la lotta contro il delitto, nell'interesse del miglioramento degli individui e delle classi. *(Applausi al centro e a destra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gabrieli. Ne ha facoltà.

GABRIELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Mi limito a brevissime considerazioni, frutto di esperienza professionale.

Potrei limitare il mio intervento ripetendo nella solennità di questo dibattito il grido di deplorazione e di protesta che si levò da quasi tutte le curie d'Italia nel 1934, a tre anni di distanza dall'istituzione dell'assessorato, deplorazione e protesta contro il funzionamento di questo istituto che, introdotto dal legislatore fascista, aveva sostituito, non degnamente, la giuria popolare.

È noto ed evidente che l'attuale disegno di legge, in sostanza, rende definitiva e permanente una forma di giustizia che, nella mente del legislatore fascista del 1931, sorse col carattere della provvisorietà e del compromesso. L'assessorato dovè segnare una fase di transizione e di passaggio tra la giuria popolare ed i giudici di professione, o togati.

Si legge nella relazione di quel legislatore del 1931 che « la sensibilità politica del legislatore non può trascurare l'impressione di turbamento profondo che si produrrebbe nella opinione pubblica qualora da quell'organo massimo di giustizia penale che fu il giuri, si passasse al giudice togato. D'altronde, un'eco della coscienza pubblica offesa dal delitto è necessario che penetri nel collegio giudicante. Gli assessori portano la coscienza dell'ambiente ». Dunque, se è lecito giungere ad una conclusione, gli assessori, secondo il progetto fascista, i giudici popolari, secondo l'attuale progetto, portano una eco, rappresentano il sentimento della coscienza popolare, che deve unirsi allo squisito senso tecnico dei giudici, per amministrare la giustizia.

Il principio affermato dall'articolo 102 della Costituzione è che il popolo deve partecipare all'amministrazione della giustizia.

L'attuale disegno di legge si propone di attuare questo principio: ma l'ha attuato nella sostanza? È questo il punto, questo l'interrogativo cui deve rispondere il legislatore. Ha violato, il progetto, la Costituzione, oppure ha mantenuto un atteggiamento legislativo conforme ai dettami della Costituzione?

Questo è il quesito al quale noi dobbiamo rispondere, onorevoli colleghi. Ora, l'esperienza ventennale, che io vi documenterò tra poco, ha dimostrato che l'assessorato è solo nelle apparenze una forma di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.

In sostanza, il giudizio di assise concreta una partecipazione solo fisica e numerica degli assessori, mancando ad essi, praticamente, ogni possibile contributo di coscienza e di volontà alla deliberazione della sentenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

L'ordinamento del 1931, come quello che si propone oggi alla nostra approvazione, non rispetta, quindi, il principio dell'intervento del popolo alla giustizia della corte d'assise.

La giuria popolare, per la quale tutti gli avvocati penalisti hanno dei rimpianti (*Commenti*), la giuria popolare, riconsacrata da una tradizione secolare di libertà civili e politiche, cadde per opera del fascismo che importò in Italia dalla Germania l'assessorato sul modello dello scabinato.

Il sistema dei giurati — per pensiero concorde di Giuseppe Pisanelli, di Pasquale Stanislao Mancini e del ministro Vigliani — era sorto e si era mantenuto quasi compagno inseparabile della libertà di cui costantemente aveva seguito le sorti.

Dello stesso parere era Francesco Carrara il quale, nel programma generale — paragrafo 914 — ha detto testualmente: « Il giurati, guardato storicamente, offre questa vicenda costante: costituito sempre dove il popolo è ammesso a partecipare dell'autorità politica, sparisce sempre ovunque i poteri dello Stato si concentrino in uno solo, o in pochi. Guardato politicamente, è una deduzione logica del principio di ogni libero reggimento. Guardato sotto il rapporto della giustizia, è preferibile ai giudici permanenti, perchè scevro da ogni pericolo di deformazione spirituale relativa al professionismo, che è conseguenza inevitabile dell'abitudine nel giudicare ».

Ciò dal punto di vista storico e dal punto di vista teorico. Si legge, anzi, nel libro pregevole di Giuseppe Pisanelli — nostro grande conterraneo — che « il giurati si raccomanda alla coscienza collettiva specialmente per la maggiore attitudine a conoscere i particolari psicologici dei fatti umani ». Esso è più indicato a colmare i contrasti, molte volte esistenti tra la lettera morta della legge e il sentimento collettivo, avvicinando il diritto alla vita.

Ora, nel 1931 sono stati introdotti gli assessori. Essi, come ho detto, dovevano rappresentare in seno alla corte d'assise l'elemento popolare; dovevano rendere possibile un giudizio che fosse il prodotto della tecnica e del sentimento del popolo.

Ma che cosa è avvenuto in pratica? Se fosse avvenuto ciò, noi qui dovremmo plaudire al disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione; ma ciò non è avvenuto.

In sostanza, onorevoli colleghi, i difetti riscontrati, nella giuria, e che sono stati qui denunciati da tutti gli autorevoli giuristi che hanno partecipato al dibattito — essere, cioè,

i giurati impreparati, ignoranti, inesperti — si riproducono anche per gli assessori, anch'essi incompetenti, ignoranti e inesperti. E allora perchè per gli assessori tace questa ragione di dissenso, e per i giurati, invece, ha valore il difetto del loro funzionamento tecnico? La ragione è evidente.

Noi abbiamo ammirato nella pregevole relazione della Commissione il senso giuridico che onora voi, illustri rappresentanti della scuola napoletana. Ma per quale ragione la Commissione, per i giurati, muove quelle lamentele, e per gli assessori, di origine uguale a quella dei giurati, le tace?

Ritorno all'affermazione iniziale: voi avete creduto di applicare la Costituzione, e nella apparenza l'avete applicata, ma nella sostanza l'avete violata. Negli assessori le incapacità riscontrate nei giurati permangono, soprafatte da una incapacità peggiore: l'impossibilità — per essi — di resistere alla volontà del presidente, impossibilità, cioè, di esprimere e di far valere il proprio pensiero di giudici popolari. Gli assessori non possono non subire la condizione di superiorità del presidente, determinata dalla conoscenza del diritto che questi ha e che gli conferisce una posizione di assoluto dominio in camera di consiglio. Gli assessori, in tal modo, finiscono per perdere ogni autonomia, e cessano di essere gli uomini cui ci si può affidare per un giudizio consapevole e giusto.

Tali difetti non ho rilevato solamente io, in 20 anni di esercizio professionale: li hanno rilevati, onorevole guardasigilli, tutte le curie italiane sin dal 1934, quando, lamentando esse questi inconvenienti, fu indetta una sorta di *referendum* fra gli avvocati. Tutti risposero protestando e sollecitando l'abolizione di questo istituto; non invocarono il ritorno alla giuria, ma nientemeno indicarono come rimedio la devoluzione completa del giudizio di assise ai giudici togati.

Nell'*Eloquenza* del 1934 è raccolto tutto questo plebiscito di proteste, che insorse contro la riforma delle corti di assise. Vi riferisco — uno per tutti — il pensiero del più autorevole avvocato di quei tempi che dominò da signore assoluto ed incontrastato la corte di assise dal 1920 al 1943, anno della sua morte, il Bentini: « In corte di assise la difesa appare al cospetto degli assessori come una scolaresca sbertucciata e sculacciata. Gli assessori fermano il braccio al rigore? Non ci credete. Essi sono lì a rappresentare la vita, a conciliare interessi e principi con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

la esperienza e la realtà della vita? Non ci credete».

Non basta, signori. Solo a tre anni di distanza dalla istituzione degli assessori, il congresso internazionale di diritto penale tenuto a Palermo nel 1933 con l'intervento di scienziati, magistrati, avvocati di tutto il mondo, in un ordine del giorno — dopo scontri accaniti fra i sostenitori di tutte le tendenze — votò per il ripristino della giuria nei paesi in cui le tradizioni reclamavano questo ritorno, e per il giudice penale specializzato in tutti i paesi ove tale ritorno non fosse reclamato. Come vedete, sia gli avvocati difensori, sia i magistrati ed i giuristi hanno deplorato all'unanimità questo istituto ibrido che non ha dato quei risultati che gli attribuiva il legislatore. Il giornale francese *Le Temps* nel 1930 aprì un'inchiesta allo scopo di raccogliere pareri sulla conservazione della giuria o sulla sua soppressione, da parte di tutti i giuristi del mondo; e Lacasse, Gaviot ed altri, quasi tutti risposero in senso favorevole al mantenimento della giuria, uno per la devoluzione al giudice specializzato penale; solo il Garofalo si pronunciò per la soppressione della giuria.

In ultimo, il comitato più recente per lo studio della riforma penale, in Roma, nel 1945-46, composto di magistrati della Corte di cassazione, di professori di diritto e di avvocati, in seguito all'accurata relazione del presidente Jannitti, espresse un voto per la specializzazione tecnica del giudice di corte d'assise.

Rilevo che, per le leggi di una certa importanza, si usa in Italia interpellare le curie di tutte le città. In questa occasione non si è fatto...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vi è stato il congresso forense di Napoli.

GABRIELI. Dunque, il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma nel 1947, relatore Pannain (ho qui la sua rivista), così si espresse, in conformità dell'articolo 102 della Costituzione: «L'unico sistema è quello di ripristinare i giurati, introducendo in seno ad essi un tecnico senza voto, allo scopo di dare tutti quei chiarimenti che fossero possibili, per rendere il verdetto più conforme a quelli che erano i risultati del dibattito e alle esigenze della giustizia».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono cose da pazzi, sia detto con molto rispetto.

GABRIELI. Ho voluto esporre le mie impressioni su questa legge, e sulla base dell'esperienza ho voluto dire che l'introdu-

zione degli assessori, o dei giurati popolari, con questo sistema, non esaurisce il voto della norma costituzionale, perché non assicura un intervento efficiente degli assessori in seno al collegio giudicante. Non sono soltanto mie queste considerazioni; anche Francesco Carrara nell'opuscolo *Pensieri sulla giuria* aveva rivelato gli inconvenienti della camera di consiglio.

Voi sapete che, prima del 1913, i giurati non decidevano in pubblica udienza, ma radunandosi in camera di consiglio, ove discutevano fra loro liberamente.

Ora, il grande giurista Francesco Carrara, nel rilevare gli inconvenienti della camera di consiglio, ne mise in evidenza i pericoli. Il verdetto che viene dalla camera di consiglio è difforme da quello che può essere pronunziato, dopo l'immediata discussione, quando i giurati sono chiamati subito a decidere.

«Noi dobbiamo eliminare la camera di consiglio — scriveva Carrara — perché nella camera di consiglio vi possono essere degli oratori improvvisati, assai loquaci, di forte temperamento, i quali possono in qualche modo far prevalere la loro opinione». Sono gli stessi inconvenienti che oggi noi lamentiamo, onorevole ministro, per l'assessorato, anche perché il presidente della corte di assise, armato della sua esperienza e del suo prestigio, impone quasi sempre la propria opinione ai giudici popolari. Per ciò che ho detto finora, pare che non vi sia una via d'uscita; eppure una via d'uscita potrebbe esservi.

Pessina, nella sua relazione al congresso forense del 1872, tenuto a Roma, propose che i giurati e il giudice togato deliberassero separatamente e il loro voto, poi unito, confluisse a costituire e a determinare quella che è la sentenza. Deliberassero, dunque, rimanendo separati. Ed è ciò che noi chiediamo e proponiamo. Se si vuole dare esecuzione alla norma costituzionale, si aumenti il numero dei giudici popolari in modo che la loro presenza sia efficace ed effettiva, e che il loro voto, così come si faceva per i giurati, sia dato pubblicamente, o in camera di consiglio, con voto segreto scritto su schede distribuite dal cancelliere, dopo i chiarimenti dei giudici. I giudici togati votino per conto loro, e quindi i voti degli uni e degli altri confluiscono insieme a formare la sentenza.

Solamente in questo modo si può avere una sentenza che sia il prodotto e dell'elemento popolare e dell'elemento tecnico. Altri modi non vi sono. Se si mantiene l'attuale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950.

disegno di legge, l'appello è una illusione, anche se segna un progresso.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, col mio modesto intervento intendo portare alla discussione il riflesso del mio convincimento e della mia esperienza professionale. Il mio intervento è motivato dall'unico scopo di dare un modesto contributo perché siano costituiti nella nostra Italia quegli ordinamenti che garantiscano effettivamente ai cittadini e alle collettività una vera, sostanziale giustizia, fine ultimo di ogni ordinamento democratico. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caramia. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento che ci occupa è stato completamente esaurito e discusso, di modo che nella fase riassuntiva, alla quale noi ci prepariamo, dopo le dotte osservazioni espresse da uomini di grande competenza che siedono in questa Camera, io ritengo che occorra semplicemente sintetizzare e concludere, senza soffermarsi ancora sopra ad altri inutili argomenti. Occorre esprimere il pensiero definitivo, la cui vitalità deve attingere principalmente alla grande esperienza di coloro che sono vissuti nelle corti di assise per lungo tempo, ed hanno esplicitato tutta la loro attività professionale a contatto dei grandi avvocati, sensibilizzandosi e perfezionandosi nella profondità dello scenario di grandi processi, nelle alterne vicende di lotte giudiziarie, nelle quali è riuscito loro possibile formulare un criterio valutativo della efficienza organica e funzionale della giuria.

Avrei preferito, signor Presidente, che si fosse fatto ritorno, sia pure con criterio un po' borbonico, reazionario quasi, ma per me più logico, all'antica grande corte criminale, perché solamente così noi ci saremmo potuti trovare dinanzi ad un organo tecnico e mettere i giudici sullo stesso piano di parità culturale e di funzione giurisdizionale. La sentenza motivata avrebbe rappresentato l'elaborazione scientifica del pensiero dei giuristi componenti l'organo tecnico collegiale, il quale, se non la garanzia della infallibilità, avrebbe fornito motivi per una più esatta valutazione giuridica della sentenza e una maggiore sicurezza per la tutela dei diritti della società e degli imputati.

Invece, nella Costituzione, agli articoli 111 e 102, adottandosi la forma mista collegiale, si è attuato una specie di connubio fra il romanticismo della scuola classica, che voleva assolutamente la corte criminale, e la demago-

gia di coloro i quali volevano, invece, veder ripristinata in pieno la giuria come organo unico giurisdizionale per giudicare dei delitti più gravi, dei quali, attualmente, per ragioni di competenza per materia, è investita la corte di assise.

I dissensi di oggi rappresentano un aspetto di quella lotta fondamentale che investe tutta la scienza del diritto penale, e differenzia coloro i quali ritengono che si possa essere un buon giudice, facendo uso semplicemente del buon senso, cioè del senso comune, dagli altri che esigono, invece, che il magistrato debba senz'altro raggiungere la completezza di una preparazione culturale con conoscenza di elementi di psicologia, sociologia e medicina legale. Nell'urto di queste due tendenze disparate, nelle quali si delineano gli opposti principi del tecnicismo in contrasto con l'altro dell'equità, è intervenuto il legislatore che ha impiantato, senza innovare, questo organismo giudiziario a tipo misto, riproducendo i principi informativi del codice di procedura penale del 1933. Ora, io mi permetto di sostenere la tesi del ritorno alla giuria. Non si può pensare che possa essere animato in ciò da propositi di demagogia, perché la mia educazione non comporta tale adattamento ad una simile deformazione di sensibilità politica e di concezione giuridica.

Espongo il mio pensiero e metto in rilievo i difetti del sistema adottato dalla nuova legge.

Il magistrato giudica per *munus publicum*; il giurato *ex occasione*. Il suo giudizio non è fatto di valutazione tecnica; ma è sostanziato di comprensione, di apprezzamento morale, di umanità, perché quando si giudicano delitti, che turbano l'opinione pubblica, non si può prescindere dal fattore « sentimento umano », per cui nella delicatezza di ogni valutazione obiettiva del reato e subiettiva del reo, non ci si può distaccare da quelle norme morali, sociali ed ambientali nelle quali si realizza il presupposto storico e logico del delitto. Se è vero che ogni reato ha la sua logica ed il suo fondamento in alcuni principi morali, che appartengono alla vita della collettività, e ne formano il suo sostrato, è altresì vero che il relativo giudizio non può prescindere dalla valutazione estensiva di tutte quelle trasparenze sentimentali, di quei pregiudizi e di quelle acquisizioni ambientali, nei quali affonda la impulsività di chi uccide quasi come sentisse il bisogno di elevarsi molte volte vindice nella luce della giusta vendetta per la reintegrazione del suo diritto offeso.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

Il giurato ubbidisce, dunque, alla voce intima della propria coscienza, nella quale si riassumono in sintesi tutti i motivi che hanno determinato la spinta al delitto, ed impegna tutta la sua sensibilità, adeguandola ad esigenze di umanità, a condizioni di ambiente, a valutazioni quasi normative di certi aspetti della vita del singolo, che, pur degradando nel delitto, si colora e si irradia della luce di quella collettività della quale esprime la sostanza più viva e più ardente. Nei delitti, per esempio, di onore, la società esige la espiazione di sangue secondo certi precetti, che rappresentano nel tempo la accumulazione di alcuni determinati principi di etica sociale, ai quali non può sottrarsi il giurato, che deve giudicare in conformità di quanto esige l'ambiente, nel quale è vissuto il reo. Il magistrato, invece, irretisce il fatto, lo ferma e lo avviluppa nel suo pensiero algido, lo imbriglia nella fitta rete di formule aride, schematizzate dalla sua cultura, senza vivificarlo attraverso la fiamma del suo cuore oppure attraverso la profonda valutazione di tutti i patimenti e di tutti gli impulsi che hanno lievitato la volontà del reo. Se un delitto passionale lo lasciate giudicare da magistrati togati, essi non sapranno dare a certi sentimenti, come la gelosia e l'onore, quella valutazione etica che può dar loro, invece, il giurato, nella cui coscienza si riflette e si rispecchia il sentimento etico della collettività. Egli, nella differenziazione delle diverse spinte a delinquere commisura la sua sensibilità a quella del reo e ne stabilisce le attenuazioni o le discriminazioni. È il sentimento che domina nell'animo del giurato, non la logica giuridica, che corrode, avvelena, cloroformizza ed addormenta la verità, quella, cioè, che gronda lagrime, che urla, che ha devastato la vita, che punta sulla solidarietà umana degli uomini, che lega al dolore degli umili e dei poveri di spirito, che, nelle stesse situazioni, non seppero reagire, i forti che seppero, invece, difendersi.

La giuria non esige conoscenze tecniche. Lo disse Napoleone, il dittatore, che, per introdurla in Italia, non ebbe bisogno di ricorrere al consiglio del Romagnosi, bensì la ritenne come la forma giurisdizionale più adatta al temperamento italiano. Per rendere giustizia, egli disse, in materia criminale, è il fatto che importa, e, per conoscere il fatto, è sufficiente il sesto senso, il senso comune: la coscienza.

Il giurato, in effetti, prescinde da tutte le differenziazioni del diritto; egli proietta il fatto

nella sua anima, lo elabora e lo sfaccetta in tutti i suoi lati. Un discepolo del Montesquieu, il Bonesana, diceva: « È più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento, che non la scienza che giudica per opinione ». Non sono questi gli uomini dei quali, poichè appartengono al passato, potrebbe ritenersi che avessero perduto la virtù del loro sapere, e considerarli superati. Uno dei cultori, più a noi vicini, del diritto, un giurista della scuola positiva, il Florian, così si esprime: « La giustizia penale è pregna di elementi etici e personali, e penetra intimamente nella vita di un popolo, onde si rende opportuno, là dove il giudizio riguardi la criminalità più alta, che i giudici siano scelti fuori dallo stretto ambito giuridico ».

Io ho inteso ventilare anche la questione dell'anticostituzionalità dell'attuale legge. Ebbene, sono perfettamente d'accordo con l'attuale nostro presidente, l'onorevole Leone, il quale, nella magnifica disquisizione fatta, alluse alla perfetta costituzionalità di questa legge. Completamente d'accordo con lui. Ma, quando questa partecipazione del giudice laico al collegio è frustrata dalla effettiva funzionalità dell'organo, per cui il giurato viene sopraffatto dai giudici togati, a che vale, allora, creare un organo giudiziario non efficiente in cui la partecipazione del popolo diventa un inutile simbolismo e non una forza operante?

Io non posso condividere molte delle teorie, che ha posto innanzi, nel suo intervento, l'onorevole Gullo. Devo limitarmi ad affermare che non si deve ritenere che la giuria costituisca una innovazione del presente. Si pensi, infatti, che la sapienza romana, che col suo diritto anticipò i progressi di quello moderno, ebbe una legge, la *lex Valeria*, per la quale un console non poteva pronunciare sentenza capitale contro un cittadino senza ordine formale del popolo. Contro la sua decisione si poteva ricorrere ai grandi comizi. Il diritto si è ancora di più perfezionato e rinvigorito, alimentandosi di civiltà e di libertà, e la democrazia, elevando la dignità del cittadino a supreme altezze, ha consentito a costui una maggiore partecipazione alla vita pubblica, che gli appartiene come attributo riflesso della sua personalità, investendolo di alcuni poteri di sovranità, come quello di amministrare giustizia.

In conseguenza di tale premessa, in delitti così gravi che portano fino alla pena dell'ergastolo, è necessario che il cittadino intervenga direttamente in nome del popolo ad esercitare la sua facoltà di giudizio. Ed è per questo che non possiamo ritenere che la giuria possa essere un'innovazione capricciosa del diritto moderno, contrastante con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

gli elementi storici del passato. Non devo io ripetere ciò che hanno detto altri illustri oratori, e cioè che la giuria trovò per prima favore in Inghilterra, che nel 1790 penetrò in Francia e poi, successivamente, nel 1797, in Italia, attraverso le leggi organiche delle repubbliche cisalpina e cispadana. Nel 1848, in Piemonte, si estese la competenza della giuria ai reati di stampa; nel 1859 se ne allargò ancora la sfera, estendendola ai delitti politici ed a quelli di omicidio, fino a giungere alla legge del 1865 ed all'altra del 1874 che diedero ambedue una sistemazione definitiva a questo istituto di giustizia popolare, poi modificato parzialmente dalla legge del 1913.

Ma ho sentito dire che il suo difetto insormontabile (lo diceva poc'anzi l'onorevole Caccuri che è un magistrato) stia in questo inconveniente: nella impossibilità della motivazione della sentenza. Il che nega e ferisce quella garanzia della libertà del cittadino che, per essere condannato, ha bisogno di vedere ancorata la sua responsabilità a quei motivi, specificatamente indicati nella sentenza, che devono essere suscettibili di controllo. Ma la sentenza del giurato, tanto con il sistema procedurale del 1913, quanto con l'altro del 1874, che cosa rappresentava e sintetizzava? Noi lo sappiamo: essa si schematizzava in una serie di sillogismi, che si incatenavano fra loro con un coordinamento di domande che andavano dall'accertamento del fatto, per giungere sino alla dichiarazione della colpevolezza del reo, e per passare, poi, all'affermazione di circostanze attenuanti, aggravanti, oppure a quelle discriminatrici che costituivano il tessuto vivo del reato. Si diceva al giurato: « È stato commesso un reato? »; e il giurato rispondeva: « sì », oppure « no ». « È l'imputato colpevole? ». « Nell'affermativa, gli competono i benefici di legge (legittima difesa, provocazione, concausa, ecc., ecc.?) » Oppure: « Sono a suo carico le circostanze aggravanti (premeditazione, motivo abietto, ecc., ecc.?) ».

La eccezione che si è fatta in questo campo, che, cioè, il giurato non sia in condizioni di distinguere la differenza fra dolo e colpa, (che sono elementi fondamentali di una semplicità tale, per cui il dolo si ravvisa nella volontà di produrre un evento preveduto come lesivo dei diritti altrui, mentre la colpa è la omissione volontaria di calcolare le conseguenze prevedibili del fatto proprio) non regge affatto alla critica, poichè ogni giurato vede la differenza fra il fatto voluto preordinato e quello causale. Dunque, nep-

pure questa preoccupazione può sussistere come criterio ostativo per ripristinare la giuria.

D'altro canto, poi, è attraverso la specificazione dei fatti semplici che si raggiunge quella qualificazione giuridica che il giudice deve dare ai singoli fatti per applicare loro la sanzione punitiva. Sicchè, le eccezioni che si fanno a proposito della distinzione fra fatto e diritto, cadono precisamente nel nulla, perchè la sentenza o il verdetto, derivando da una concatenazione di domande che sostanziano il fatto e lo immedesimano col diritto, rappresentano l'atto finale conclusivo di un processo interno di critica e di convincimento.

Si sono nominati ed invocati tanti maestri del diritto contrari alla giuria. Io ne nomino soltanto due che sono, invece, favorevoli alla stessa. Sono nomi che hanno l'altezza dei picchi alpini invalicabili: Il Pisanelli e il Niccolini. Pisanelli diceva: « Ove si ponga la separazione tra fatto e diritto come causa e scopo del giuri, si dà ad esso un indirizzo poco corrispondente o affatto contrario alla sua destinazione. Si giunge, perfino, a fare l'apologia dell'ignoranza dei giurati e si tenta improvvisamente di inoculare a quella nobile istituzione un germe di morte, mentre essa è visibilmente destinata a progredire. Se lo scopo del giuri fosse quello di risolvere le questioni di fatto, questo istituto dovrebbe declinare di giorno in giorno ».

Il Niccolini, a sua volta, così si esprimeva: « La somma di tutte le idee rappresentate da queste due parole legali (omicidio, omicidio premeditato) è un composto di molti giudizi e di molte sensazioni esterne, e questi giudizi e queste sensazioni sono la somma di molti altri, fin tanto che si giunge a quelle sensazioni ed a quei giudizi oltre i quali umanamente non può dividere e suddividere i fini richiesti. Quando il giudice di fatto sceglie ed analizza i fatti elementari della questione, la somma dei suoi doveri è bene racchiusa nella domanda: « Avete voi un intimo convincimento? » Ma quando scende al giudizio terminativo, la misura dei suoi doveri è nell'altra domanda: « I fatti di cui siete convinti, sono essi costitutivi del reato che forma oggetto dell'accusa? ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI.

CARAMIA. Se si pensa, poi, a ciò che accade nella camera di consiglio che, cioè, gli assessori il più delle volte non possano resistere al predominio intellettuale dei magi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

strati togati, al quale predominio essi restano soggiogati, è chiaro che ogni partecipazione e collaborazione diventa inoperante perché incatenata alla prevalenza culturale dell'elemento tecnico, che sovrasta e vince. Il presidente si rifiuta di sottoscrivere la sentenza deliberata dai giurati; il giudice relatore si ribella di riferirne e stenderla. Questi atteggiamenti fanno perno sulla volontà degli elementi laici, i quali finiscono per non resistere alle ondate avverse dei giudici e sono perciò costretti a cedere alle loro imposizioni.

Qualche volta si ricorre a ripieghi ingegnosi, che non sono certo da ammirare. In un processo, nel quale io prestai la mia opera di avvocato, si verificò che non avendo potuto il presidente piegare alla sua volontà quella contraria ed inflessibile degli assessori, ignobilmente ricorse ad un espediente di ripiego: ordinò una perizia psichiatrica dell'imputato, che nessuno aveva mai chiesto, ed adducendo il suo potere discrezionale di disporre tale mezzo istruttorio, rinviò il processo a nuovo ruolo. Fu questo l'unico modo per vincere e flettere la tenacia degli assessori, i quali erano per l'assoluzione dell'imputato. Essi uscirono dalla camera di consiglio, portando sul volto i segni della tempesta che si era scatenata nel loro animo. Il presidente per punire la inflessibilità del loro proposito ordinò la cancellazione dei loro nomi dall'albo dei giurati. Una simile coartazione non sarebbe stata possibile se la corte fosse stata composta esclusivamente da giurati, che avessero avuto la libertà di giudicare secondo la loro coscienza. Questa forma ibrida e bastarda di giustizia è un'aberrazione che dovrebbe essere completamente eliminata.

L'onorevole Caccuri, che mi ha preceduto, fra le ragioni che militerebbero contro la giuria, ha messo in evidenza quella che attiene alla incapacità dei giudici popolari a redigere la sentenza. Evidentemente egli ha dimenticato che la legge del 1874 prevedeva anche un capo giurato, che aveva la funzione di coordinare tutti gli elementi di discussione in camera di consiglio e di disciplinare la votazione, dopo che ogni giurato avesse espresso il suo convincimento. Si potrebbe, perciò, affidare al capo giurato l'incarico di stendere la sentenza e motivarla.

In realtà il giudizio dei giurati è equitativo e non di stretto diritto. Ma oggi si verifica un fenomeno ancor più grave: quando gli assessori non cedono e restano fermi nel loro convincimento, in contrasto con quello dei magistrati, il relatore deve egualmente sten-

dere la sentenza, anche se in dissonanza col proprio convincimento. Ne viene fuori un monumento di ipocrisia e di falsità, cioè le cosiddette sentenze suicide, le quali vengono redatte maliziosamente col preconstituito fine di aprire il varco all'annullamento di esse in Cassazione. Quale più grave inconveniente può derivare da questo sistema? Quando il presidente ha la saggezza, che hanno molti nostri magistrati (l'altro giorno ho parlato con un procuratore generale che assecondava il mio pensiero), e sa guidare i giurati nel risolvere tutti i quesiti, dare loro tutte le spiegazioni, fare intendere le conseguenze giuridiche che possono derivare da un « sì » o da un « no » apposto ad un quesito, che non deve restare concentrato in un monosillabo paurosamente isolato senza ancorarsi al ragionamento, ogni pericolo di errori può essere ovviato. I difetti dei giurati sono comuni anche ai giudici togati: l'errore, la influenza della politica o della donna, la corruzione, la deficienza giuridica, sono tutte carenze umane dalle quali non si salva né il giurato né il giudice, anche quando questi ci lascia persuasi che non sia possibile agire su di lui né con pressioni né con raccomandazioni.

Io chiudo le mie poche osservazioni affermando che se il giurato deve esprimere il suo giudizio del bene e del male e per la valutazione della colpevolezza deve travasare nel suo animo tutti gli elementi del mondo esterno, che hanno agito come forza impulsiva al delitto, se egli deve elaborare nella intimità della sua coscienza il giudizio definitivo, senza subire la pressione di chicchessia, è necessario che gli venga riconosciuta una libertà funzionale, che non può raggiungere attraverso il sistema che viene adottato dal disegno di legge che è in discussione, ma che gli può essere consentita attraverso quella forma autonoma che si concretizza nella vecchia giuria.

Ricordo quel che Robespierre diceva: « Io guardo come ad un punto incontestabile che la giuria sia la base più essenziale della libertà: senza questa istituzione, io non posso credere di essere libero, per quanto sia liberale la vostra Costituzione ». Egli parlava alla costituente francese, e quelle parole oggi riecheggiano nell'animo di tutti come l'affermazione più alta e più nobile della concezione di questo istituto che si vuole sopprimere.

Io son certo che il disegno di legge in esame passerà. Non può naufragare, perché è voluto dalla maggioranza della democrazia cristiana. Ma lasciate, almeno, che da questi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

banchi, ove seggono gli uomini liberi, che non sono incatenati agli interessi di alcun partito, sia detta una chiara parola, anche se questa sia di protesta. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fusi. Ne ha facoltà.

FUSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il popolo può partecipare direttamente alla amministrazione della giustizia, il popolo deve partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia: è stato scritto ed è stato detto. Esatta e suggestiva proposizione in uno Stato, in un regime espressione di minoranza, quando il popolo era fuori della storia, in uno Stato in cui una sola casta deteneva il potere legislativo, l'esecutivo, il giudiziario, in uno Stato in cui una sola casta decideva della vita e della morte di tutti i cittadini, dichiarava le guerre senza chiedere il permesso a nessuno, e tanto meno al Parlamento che, d'altronde, era sempre espressione di quella casta. Esattissima e suggestiva proposizione — dicevo — in quello Stato, in quel passato. Proposizione, oserei dire, un tantino reazionaria: quanto meno, certamente paternalistica.

Mi sembra di sentire il re, il Parlamento ereditario, o per censo, dire: tu, popolo, non fai le leggi: tu, popolo, sei fuori della storia, sei fuori dello Stato e della vita pubblica; facciamo noi per te, non chiediamo mai il tuo consiglio; però, purché tu continui a restare fuori della storia, purché tu continui a restarne fuori, ti diamo questo contentino: facciamo sì che tu possa amministrare giustizia e possa applicare quelle leggi che tu non hai concorso a fare e che noi abbiamo fatto per te, anzi per noi. Ma qual senso ha il dire che il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia nel nostro Stato, in uno Stato che è nato dalla Costituzione, da una Costituzione così ambiziosa, giustamente così ambiziosa com'è la nostra, da una Costituzione la quale è nata dalla Resistenza, ed è nata dopo più di vent'anni che noi abbiamo passato camminando a ritroso sotto il tunnel del fascismo?

Mi domando: che senso ha tutto questo? Ed è curioso, oggi che il popolo a bandiere spiegate, come era giusto, è entrato nella storia e nello Stato, che siano proprio i socialisti — ai quali si possono fare molti appunti ma ai quali nessuno, e tanto meno io, può negare un merito: proprio quello di avere insieme con noi, del partito popolare, dopo l'altra guerra, fatto entrare nella vita pubblica il popolo italiano che ne era sempre

stato contumace —, è curioso che proprio i socialisti ragionino in questo modo, quasi il popolo non fosse entrato direttamente nella Costituzione.

Domando ai socialisti che accuso di un peccato di modestia: scusate, tutto questo avete ottenuto dopo cento anni di lotte? Il concetto stesso di democrazia, il suffragio universale, la divisione dei poteri, la libertà di stampa, di domicilio, ecc., sono tutte invenzioni dei liberali. Che cosa avete fatto, voi, a vantaggio di questo popolo, in tutti questi anni se non questo che vi riconosciamo, di averlo fatto entrare nella storia, nella vita pubblica? Dire che il popolo è ammesso ad amministrare direttamente la giustizia in una Costituzione fatta dal popolo, per il popolo, in nome del popolo sovrano, è fare rientrare il popolo, che era appena entrato dal portone d'onore e con tutti gli onori nel palazzo della Costituzione, quasi clandestinamente da una porticina di servizio.

La costituzione francese e le leggi dette liberali che la Russia emanò nel 1864, leggi tipicamente borghesi, parlano di amministrazione diretta della giustizia da parte del popolo. Onorevoli colleghi, siamo rimasti là? O quale è allora la novità della Costituzione italiana del 1948? Quale è la parola nuova che abbiamo saputo dire?

I giudici sono il popolo, perché vengono dal popolo, perché fanno parte del popolo, perché traggono la loro legittimità e la loro investitura dal popolo, perché amministrano la giustizia in nome del popolo, come il vecchio giudice traeva la sua legittimità dal sovrano, dal quale era nominato e al quale rispondeva, e per conto e per interesse del quale amministrava la giustizia. Il nostro giudice non importa che non sia nominato direttamente dal popolo, ma soltanto, come taluno ha scritto, mediamente dal popolo. La sovranità popolare si articola, si differenzia nei tre poteri: nell'ambito del giudiziario vengono fatte le nomine, le scelte, gli avanzamenti secondo le norme che il popolo ha dettato. Dire quindi che il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia è se non una gaffe, un pleonasma, perché già vi partecipa direttamente come direttamente partecipa a tutta la vita dello Stato.

In uno Stato espressione di tutti e non soltanto di una casta, il medico condotto è diretta espressione del popolo, come lo è il direttore generale del debito pubblico, il postiere, il presidente della repubblica e il portalettere. In questo Stato il popolo è direttamente presente a ogni atto della vita

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

pubblica, dal minimo al più augusto. È presente alla lezione del maestro elementare come alla concessione della grazia a un condannato, al pagamento di una pensione, come alla sentenza di un giudice conciliatore. O dovremo eleggere tutti e ciascuno, con elezioni dirette, anche il beccamorto?

In un senso opposto e negativo aveva agito il fascismo. Nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato, tutto nello Stato. E infatti Carnera — voi lo ricordate — vinceva il campionato del mondo in nome del fascismo, in funzione del fascismo; quel fatto tutto intimo, così casalingo, quale era l'amore dei coniugi e la procreazione diventava un atto pubblico, squisitamente politico; perfino il toccarsi o il non toccarsi la mano rivelava tutta una ideologia; perfino il portare o il non portare la barba tutta una complessità di credenze.

Parlare ancora di popolo come di cosa a se stante, come un qualche cosa di staccato, di differenziato e quasi contrapposto allo Stato, oggi, dopo la Costituzione, è un errore. Non vi era dunque bisogno alcuno di chiamare cittadini a unirsi a cittadini per applicare la legge. Bastava abolire puramente e semplicemente la giuria e lasciare che il popolo togato amministrasse giustizia in nome e per conto del rimanente popolo. La giuria scomparve quando la libertà scomparve, tornò insieme con la libertà, è stato detto. Vero, forse, nei regimi feudali e borghesi, quando il popolo aveva questa sola partecipazione alla vita pubblica, superato ora che il popolo da spettatore è divenuto attore, e primo attore. Si è anche detto che, di fatto, i magistrati formano una casta, hanno una mentalità tutta loro particolare, abitudini tutte speciali, modo di ragionare e quindi di vivere e perciò di giudicare, tutto loro, che essi non affondano le loro radici nella vita del popolo. E anche questo poteva essere vero, ma in altri tempi.

Un grande scrittore francese, le cui figure facevano concorrenza allo stato civile tanto erano vive, tanto erano aderenti alla realtà, Balzac, dedica molte pagine dei suoi romanzi allo studio dei problemi della giustizia: quante figure di giudici, quante figure di avvocati, quante figure di parti, di testimoni, di poliziotti, di carcerieri, passano nelle pagine pungenti di questo narratore che ha saputo penetrare più di qualunque altro nel fondo dell'animo umano, nella società del suo tempo di cui ci ha donato un quadro impareggiabile. Il prototipo del procuratore generale e di tutti i giudici è Grandville, duca. E Grandville era duca, e perciò procuratore generale perchè i ministri si chiamavano de Marsay, i deputati

Rastignac, tutti parimenti nobili e perciò ministri e deputati. Allora si poteva parlare di una casta chiusa di magistrati, perchè tutta la vita pubblica era appannaggio di un ceto ben determinato e nettamente limitato.

Ma i tempi hanno camminato, e come i nomi dei politici e dei legislatori sono plebei, così oggi, in Francia, i magistrati non si chiamano più Grandville, ma Durand, Duval, Dupont; così come nel mio Piemonte non figurano più in magistratura gli antichi, tradizionali nomi delle famiglie nobili, ma i magistrati si chiamano Rossi, Ferrero, Migliavacca, e, nel resto d'Italia, Brambilla, Esposito e Parodi. Chi parla di casta, di toga e tocco dimostra di non avere conosciuto mai un magistrato da vicino. Ma non avete osservato come ci guardano i viaggiatori, in treno, attraverso i vetri dei nostri scompartimenti? Pare che ci considerino privilegiati egoisti, che viaggiano a sbafo. Se entrassero! Sentirebbero che i parlamentari son gente come loro, con i loro problemi, con i loro assilli. Se conoscessero i giudici, se tutti voi, colleghi, li conosceste, vedreste che sono come noi. Altro che casta, altro che distacco dalla povera gente! Hanno quasi tutti cultura giuridica, ma tutti sanno tutto quanto si riferisce alla vendita a rate, conoscono come noi i debiti, come noi sognano l'acquisto della radio, delle scarpe per i bambini, dei libri costosi e come noi, regolarmente, rinviando — insieme con le cause, — l'acquisto di questi beni. Ma se hanno perfino scioperato! Che volete di più? Questi Brambilla, figli di operai e di artigiani, è difficile che giudichino uno più povero di loro, avviene anzi che giudichino questi figli di fumisti e mezzadri, i nobili e i plutocrati. La situazione, in un secolo, si è capovolta.

Ora voglio esaminare il problema da avvocato. Da giovane e modesto avvocato che ha avuto la fortuna di far pratica in quel foro di Torino definito da Genuzio Bentini « il foro dei migliori », quel foro che s'è illuminato nel passo dei nomi di Palberti, Cavaglià, Nasi, Farinelli, e che si fregia oggi di quelli di Barosio, Gillio, Quaglia e Villabruna. Vorrei poter dire che vi parlo a nome degli avvocati di Torino, ma non ho questa presunzione e non ho tale incarico. Non dubito, però, che quanto dirò sarà approvato da molti colleghi che hanno maggior conoscenza di me delle aule delle corti di assise e hanno sentito, in tanti anni di nobile esercizio professionale, il battito del cuore degli imputati, dei testi, e dei magistrati, perchè anche questi magistrati che voi non conoscete hanno un cuore.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

La Camera avrà notato un fatto che non esito a chiamare toccante: che qui rarissime sono state le voci degli avvocati che si sono levate a difesa della giuria. Non è possibile fare una statistica e forse non è di buon gusto farla ma affermo senza tema di smentita che i nove decimi degli avvocati della Costituente e di questa Camera sono decisamente contrari alla giuria popolare. (*Commenti*).

Ma v'è qualche cosa di più toccante ancora; il parere dell'avvocato civilista o amministrativista, per quanto autorevole, può avere il valore di un giudizio di un uomo che è distaccato dalla materia che ci interessa, ma quando riflettete che sono i *matadores* delle corti d'assise i primi ad essere contrari alla giuria, quando voi pensate che è forse il principe dei penalisti che difendono in corte d'assise, e parlo di Giovanni Porzio, che ha scritto questo brano di discorso, coloro che non vivono nel nostro mondo giudiziario — e sono qui numerosi — non potranno non essere colpiti da questo fatto: che proprio noi, che potremmo trarre vantaggio da questa corte di incompetenti che può lasciarsi turbare dall'eloquenza, dalla passione e perfino dalle lacrime dell'avvocato (perché per il suo raccomandato il difensore è capace anche di questo), siamo contrari alla giuria e ciò in vista di un ideale superiore di giustizia.

Ecco che cosa diceva il 14 novembre 1947 alla Costituente l'onorevole Porzio: « Perchè sono contrario ai giurati? Ecco la domanda che mi è stata da più parti rivolta. Potrei semplicemente rispondere: perchè, tranne poche autorevoli voci, è tutto un coro contro la giuria e non soltanto nell'Assemblea, ma fuori e nella scienza, tra i pubblicisti più noti, tra i giuristi più esperti, tra tutti coloro, insomma, che hanno realmente esperienza dei giudizi penali. Ma questa risposta potrebbe essere interpretata come un ossequio mascherato da parte mia. La realtà è che sono sempre stato avversario della istituzione dei giurati. Mi sgorga dal fondo. Sono istintivamente, organicamente contro ogni arbitrio, contro ogni decisione immotivata, contro quel monosillabo netto, incontrollabile, irrevocabile, la cui genesi è oscura e qualche volta torbida ». Mi sia consentito ancora di affermare senza tema di smentita, che questa testimonianza dei penalisti italiani non può essere sospetta. L'onorevole ministro sa, poichè è stato parecchi anni a Torino, che cosa siano stati gli avvocati di Torino e di tutta Italia. È stata senza dubbio la classe, anzi la categoria (classe è

un termine della zoologia: non mi piace) più antifascista d'Italia, insieme a quella dei magistrati. (*Applausi*).

Ebbene, non si può non rendersi conto dell'importanza, sia pure indiretta, che ha questo argomento: che proprio noi, avvocati penalisti, che non guardiamo l'imputato come potrebbe guardarlo un docente universitario, come un caso, ma come un essere umano che ha un'anima, una famiglia, una sensibilità, una nobiltà anche nella miseria, siamo contrari a questo istituto.

Onorevoli colleghi, ho detto prima che l'articolo 102 della Costituzione è redatto in termini archeologici. Ebbene, sarei disposto ad abbandonare le mie premesse filosofiche e costituzionali se fossi certo che la giuria è in grado di assicurarci una migliore, più efficiente, più sicura giustizia. Guardo il problema, ve l'ho detto, tecnicamente. Ma non posso avere questa convinzione. Anche qui, sul terreno tecnico, si parla in termini archeologici. Sono sorpreso che si parli ancora, oggi, di giuria popolare con passione, con accanimento, con intelligenza. Ne ho dato atto a coloro che opinano diversamente da me: non un solo intervento che non fosse dignitoso e non rivelasse impegno.

La giuria è nata in Inghilterra 900 anni or sono, in Francia 160 anni or sono e ne parliamo ancora come se Giosuè avesse fermato il sole, come se tanti anni non fossero passati, tante cose non fossero avvenute, il mondo intero non fosse più quello. Sono nate scienze affatto nuove, sistemi filosofici e sistemi giuridici affatto nuovi. È nato, si è sviluppato e, come le piante troppo sfruttate, ha cessato di germogliare il positivismo giuridico: al quale dobbiamo però — ed è una conquista dell'umanità — l'accentuazione dello studio della personalità umana, la trovata che ogni accusato è un mondo. Sono nate le scienze ausiliarie del diritto, ne nascono ogni giorno: la psichiatria, la psicopatologia forense, la psicologia giudiziaria, la psicanalisi, la tecnica probatoria. Le scienze, tutte le scienze, hanno fatto progressi immensi e sono tutte a servizio della giustizia. Chi avrebbe immaginato il grande sviluppo, il grande posto, il grande peso dell'indagine peritale, talvolta complessa e difficilissima? Ma il diritto stesso non è più quello. È divenuta scienza, ha escogitato e approfondito problemi e aspetti di problemi inimmaginabili per i giuristi passati. E non cessa di tormentarsi sui concetti di imputabilità, di concorso, di volontarietà, di errore di fatto e di diritto. E noi, in pieno secolo XX, perdiamo il nostro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

tempo a parlare e perfino a tessere l'elogio dell'asino e del cavallo come mezzi di locomozione, mezzi che potevano servire 900 o 160 anni fa. Anche oggi, se vogliamo, possiamo tessere l'elogio dell'asino e del bue, ma a patto di chiudere gli occhi, di chiudere le orecchie per non sentire il rombo dell'aereo, delle macchine e, ahimè, degli infernali micromotori. Si invoca da ogni parte un giudice sempre più specializzato ed affinato e poi, proprio nelle cause più gravi, si vogliono chiamare gli incompetenti.

Sono dunque contrario alla giuria per le stesse ragioni per le quali il mio grande collega, l'onorevole Porzio, era contrario: perché sono avvocato penalista. Ma vedrò di articolare queste ragioni in tre ordini di considerazioni. 1°) La giuria non può più funzionare, materialmente, per le ragioni sopra dette; 2°) perché la giuria non può esistere in un ordinamento giuridico come il nostro tutto scritto e rigido; 3°) perché è cagione, costituzionalmente, fatalmente, di arbitri e abusi. La giuria non può più funzionare per le ragioni predette, in uno stadio giuridico altamente evoluto che presuppone una lunga faticosa preparazione per poter giudicare. Che cosa volete che possa servire questa giuria di dodici, sia pur rispettabili, cittadini? Non farò dell'ironia, del resto molto facile — il teatro e la letteratura francese sono piene d'ironia talvolta acre contro i giurati — ma che cosa volete che facciano questi poveri giurati di fronte a problemi di tale complessità come sono quelli che noi non sempre risolviamo nelle corti di assise tanto sono difficili, o che risolvono pochissimi di noi?

Se il giurato è giudice di diritto che cosa può fare? Come può pilotare la sua barca in un mare così sconfinato e periglioso? Se è giudice di fatto le cose non vanno meglio. S'è detto qui: non è necessario che il giurato sappia cosa vogliono dire colpevolezza, causa efficiente, dolo: è sufficiente che il giurato capisca il fatto. Perché secondo qualcuno è più facile capire il fatto che il diritto. È davvero tanto facile capire il fatto tanto da esserne giudici? Scrive Jannitti Piremallo: « Coloro che credono agevole cosa giudicare del fatto danno prova di quello che in filosofia si chiama ingenuo realismo. Senza cadere nell'eccesso di un soggettivismo che nega l'esistenza dell'oggetto e riduce il dato esteriore a pura creazione dello spirito, deve necessariamente ammettere che la coscienza non apprende il fatto automaticamente. Il fatto esteriore non si riflette nella coscienza meccanicamente, come in uno specchio.

Occorre la conoscenza di un fatto e questa conoscenza, in chi giudica, deve essere quanto più sia possibile piena, approfondita completa. Il giudice deve raggiungere e cogliere la verità nella realtà del fatto materiale mediante la prova. Al giurato manca ordinariamente l'attenzione, nel cui cerchio deve il mondo esteriore essere compreso per entrare nella vita dello spirito. L'esperienza ha distrutto l'illusione di coloro che si figuravano il giurato, per le novità della funzione affidatagli, più attento del giudice togato. L'incompetente, dopo le prime vivaci impressioni in lui destate dalla novità della funzione affidatagli, non riesce a seguire con la debita cura le formalità e le complicazioni di un dibattimento e a tener dietro a testimonianze e alla lettura di relazioni periziali e di documenti. E perciò giunge alla discussione con la mente annebbiata e confusa e finisce per disinteressarsi quasi alle sorti del processo. Non è discutibile, poi, che la valutazione delle prove è il frutto di una tecnica particolare che il giudice acquista solamente dopo una esperienza teorica e pratica derivata da un lungo periodo di esercizio professionale. Onde esattamente avvertiva Pietro Ellero che il giudizio di fatto è assai più difficile di quello di diritto ».

E Jean Cruppi, nella sua classica opera sulla corte di assise, scrive: « Dirigere volontariamente la propria attenzione, dice Ribot, è un lavoro impossibile per molti, aleatorio per tutti. L'attenzione è uno stato artificiale che non si arriva a sostenere che a forza di fatica e di disagio; è un'arte che bisogna studiare a lungo. La maggior parte dei giurati e la maggior parte degli uomini non possono disporre che di una attenzione superficiale e precaria. Nella vita comune essi sono incapaci di seguire fino alla fine un ragionamento lungo e serrato; essi dormono durante il sermone; e perfino a teatro (ove tante cose esteriori sostengono e vivificano l'attenzione) ascoltano male, seguendo a mala pena il pensiero dell'autore, svegliati ogni tanto dal loro torpore non già da una idea più bella o più giusta, ma da una parola sovente senza valore che il gesto, l'accento dell'attore o tutt'altra circostanza, fanno penetrare nel loro cervello assopito. Tuttavia essi non hanno coscienza della difficoltà di ascoltare. Essi ridono delle battute classiche sul « sonno del giudice » e non sanno che una delle incombenze più pesanti, più pericolose che un uomo possa imporsi è quella che consiste nel formarsi una convinzione su un soggetto qualsiasi ascoltando la parola umana. L'at-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

tenzione — dice anche Ribot — è uno stato anormale. Se questo stato si prolunga oltre misura si produce una obnubilazione dello spirito sempre crescente e finalmente una specie di vuoto cerebrale spesso accompagnato da vertigini. È l'abitudine, l'allenamento che aumentano in maniera pressoché indefinita la potenza dell'attenzione; così avrete notato che bene spesso i magistrati più vecchi di carriera e di anni hanno l'attenzione più fresca e viva».

Immaginiamo se poi saranno, come ha detto l'onorevole Gullo, giudici al tempo stesso del fatto e del diritto!

Ma, si è detto: la giuria porta un soffio di vita, porta l'umanità, porta la bontà, porta la comprensione umana, porta la mitezza. Signori, queste sono parole. In termini giuridici, che significa portare la vita e la mitezza? Significa portare l'equità? Ma lo sa anche il bidello della facoltà giuridica che l'equità non ha ingresso nel sistema giuridico penale italiano. Ecco perché la giuria può avere senso in Inghilterra dove non vi è un sistema di norme rigide ma dove vige la norma consuetudinaria e dove il magistrato può giudicare un po' anche secondo la coscienza e la sua testa.

Che significa portare la mitezza? Che applica la legge — dato che la sappia applicare — con mitezza o che supera la legge? Applicare la legge con mitezza vuol dire una cosa soltanto: servirsi delle facoltà indicate nei codici, vuol dire concedere le circostanze attenuanti generiche, affermare la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, vuol dire dare il minimo della pena; vuol dire concedere il beneficio della sospensione della pena; vuol dire perdonare, quando la legge lo consente. Questo soltanto significa. Se applicare la legge con mitezza significa questo, vi è bisogno di far venire dei cittadini nelle corti di assise? Vi è un solo avvocato della minoranza qui presente che mi possa dire che un giudice togato gli abbia rifiutato una volta sola le circostanze attenuanti generiche? Non c'è nessuno che me lo possa dire?

BELLAVISTA. Noi lo potremmo dire...

FUSI. Ma in appello gliele hanno date! Ella non risponde di no. Penso che sia così. Almeno nella mia città, le attenuanti generiche si danno anche ai cani. Di più, di fronte al più pietoso dei casi, il giudice italiano non può fare. Per fare di più occorre negare il fatto (il che le giurie hanno fatto spesso e volentieri) o violentare la legge. Ma coloro che violano la legge, nelle nostre aule, non stanno di fronte a chi entra; stanno a destra, su un

altro banco. Può fare di più il legislatore, non lo possono dodici cittadini. Dice Pisanelli: « Suole dirsi che lo scopo principale della istituzione de' giurati, sia appunto quello di stabilire nei giudizi un sindacato della giustizia delle leggi, e ch'esso torni indispensabile nei paesi governati da un libero reggimento, perchè dovendosi tutti gli atti di questo informare dalla pubblica opinione, non deve neppure essa mancare nella pratica amministrazione della giustizia, ove per mezzo de' giurati siede regina. Se queste opinioni fossero vere il giuri non sarebbe più istituzione di un'età civile ma di tempi barbari; dovremmo gittar via in un punto il lavoro di tanti secoli, restaurare la tremenda confusione del potere legislativo col giudiziario; e *vivendo sine lege certa et jure certo*, ci troveremo risospinti all'infanzia dell'umanità. Anzi, la nostra condizione sarebbe anche assai peggiore di quella de' nostri primi padri poichè ad essi, nel difetto di leggi, non poteva riuscire scandaloso il pieno arbitrio del giudice; dovechè, avendo noi leggi, ma solo per scherno, saremmo consapevoli dei nostri mali, e ci tornerebbe « amarissima la misera sevità del *vagum jus* ».

Ma porta almeno la giuria lo spirito popolare, sempre dato e non concesso che i magistrati ne abbiano bisogno come se fossero scesi dalla luna? Uno dei massimi giuristi francesi, Donnedieu de Vabres, nel suo saggio *La justice pénale d'aujourd'hui* dopo avere rilevata l'ignoranza dei giurati, dopo avere affermato che essi non offrono altra garanzia legale della loro capacità che la loro età che deve essere di almeno 30 anni, dopo aver detto che i bottegai portano la loro mentalità piccolo borghese — perchè tipicamente borghese è la giuria popolare ed è buffo che la minoranza la sostenga —, scrive: « Essi leggono i giornali e, nell'intervallo delle sedute, i resoconti tendenziosi della stampa producono su di essi i loro effetti. Un fatto esteriore o fortuito (l'aspetto dell'accusato, il suo atteggiamento, le sue lacrime) assume un valore smisurato. Essi sono suggestionati dall'avvocato che sa distoglierli da un punto scabroso della causa, confonderli, lusingare le loro passioni. Nell'atmosfera della corte d'assise che la presenza di un pubblico vibrante surriscalda, un incidente estemporaneo (l'esitazione di un teste, il suo turbamento, le sue contraddizioni) diviene senza sapere perchè, il nodo dell'affare; e determina la sorte dell'accusato. È il colpo di scena per il difensore scaltro che lo sa sfruttare, che l'ha creato talvolta.

Si crea così una emozione artificiale, una decisione non frutto di riflessione, di cui più

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

tardi la giuria sarà sorpresa lei stessa. Ma nella camera di deliberazione non vi è sempre il tempo di riprendersi. Tra dodici uomini che si vedono la prima volta, il più deciso — che di rado è il più illuminato, di rado il più scrupoloso — esercita sugli altri un detestabile dominio. Che cosa diventa, in questo *complexus*, il sentimento popolare? Sotto l'azione magica dell'avvocato, i dodici giurati sono sottratti al sentimento popolare « come un po' d'acqua di mare raccolta in un vaso cessa di trasmettere il movimento delle onde ». (Tarden, *Philosophie pénale*).

La terza, ultima ragione, è quella pertinente agli abusi e agli arbitrî connaturati all'istituto della giuria. Il verdetto è monosillabico e non è, non può essere, motivato. Basterebbe questo per condannare la giuria. Il Pisanelli ha scritto una mirabile pagina sulla motivazione. Chiedo ancora una volta scusa se leggerò qualcosa (datemi atto almeno della mia diligenza !): « Nessuno in effetto può dubitare che l'obbligo che le odierne legislazioni hanno ingiunto al giudice di render ragione delle sue sentenze, sia una delle maggiori garanzie della innocenza. La motivazione è ad un tempo sussidio e freno pel magistrato; mallevadrice al pubblico della rettitudine dei giudizi; mezzo pel quale la scienza delle leggi si insinua nella vita; vincolo che rannodando il sentire delle moltitudini con quello degli spiriti eletti, insieme li tempera e li corregge; cagione talvolta della rassegnazione e del pentimento del reo. Traducendosi con la motivazione in pieno e netto conoscimento il sentire istintivo del giudice, essa lo toglie dalla perplessità e dalla incertezza, e bene spesso lo indirizza e lo corregge. Quante volte difatti non accade che un giudice, solo facendosi ad esporre le ragioni della sua prima opinione, muti sentenza? Costretto dal debito di motivare a far l'analisi del suo pensiero, egli è così sforzato, contro i naturali allettamenti della pigrizia, ad ordinare e riscontrare parte a parte di elementi del suo giudizio, che perciò solo acquista maturità e perfezione. Più ancora è utile quel debito come freno al mal volere del giudice, a cui, per quanto può sembrare facile l'inganno e lontano ogni pericolo, quando la legge gli consente di circondarsi d'un misterioso silenzio, altrettanto gli sarà e gli sembrerà malagevole dissimulare la corruzione del suo animo, quando gli è ingiunto di far palesi le ragioni del suo sentenziare ».

Dire dunque verdetto non motivato significa dire che non sussiste possibilità di

appello e su questo punto, poiché già tanti hanno parlato prima di me e meglio di me, non aggiungerò una parola. Mi avvio alla conclusione. Non vi è alcuna ragione a sostegno della giuria: né politica, né sociale, né tecnica. Ma si è detto che in regime di giuria popolare i delitti diminuiscono. Parole, anche qui. Qualche cifra, signori. Dal 1826 al 1850, in Francia, il numero delle cause deferite al giurì fu di 5 mila; nel 1860 tale numero risultò caduto a 4 mila; dal 1860 al 1880 risultò disceso ancora a 3 mila e finalmente nel 1891 a 2900. Era accaduto però, nel contempo, che le querele e le denunce presentate alle procure di Stato fossero aumentate dal 1826 al 1891 da 225 mila a 500 mila. Che cosa significa ciò? Significa che si è sempre teso, nell'ordinamento francese, a sottrarre quante più cause fosse possibile alle corti di assise appunto perché non si reputava che costituissero garanzia sufficiente di giustizia.

Ho sentito anche contestare: non errano forse anche i magistrati togati? E l'ho sentito dire e ripetere con aria trionfale, come si fosse trattato di un argomento destinato a tagliare la testa al toro. I giudici sbagliano. Sissignori. Ma, onorevoli colleghi, perché uno o cinque o dieci chirurghi hanno lasciato le pinze nell'addome dei loro pazienti vorremmo noi affidare le operazioni chirurgiche agli impiegati dei caseifici? I giudici sbagliano. Sissignori. Ma mai in mala fede. Non conosco — ditelo voi se lo conoscete — il caso di un magistrato che abbia sbagliato sapendo di sbagliare, volendo sbagliare. I giudici sbagliano. Sissignori. Meno dei giurati, me lo concederete. I giudici sbagliano. Sissignori. Ma non come i giurati. Narra Feuerbach che, giudicandosi un tale sorpreso nell'interno di una casa mentre scassinava un armadio, fu chiesto alla giuria se l'imputato avesse manifestato con atti esterni il proposito di rubare. La giuria ebbe a rispondere in senso negativo poiché il fatto era avvenuto nell'interno della casa!

Onorevoli colleghi, il giudice togato più asino non avrebbe scritto mai una sentenza di questo genere che rimane scritta a gloria della giuria popolare. Ho sentito aleggiare qui da parte della minoranza e di qualche collega della maggioranza una grande sfiducia verso i giudici togati. Io qui desidero fare un rilievo. Ho notato che l'opposizione ha condotto molto fiaccamente questa battaglia e ho trovato che si è privata di osservazione, di bersagli dove pensavo che ovviamente andasse a finire. Il che mi con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

vince ancora di più della forza del luogo comune. Siccome sono tanti anni, tanti secoli che si parla di giuria, siccome si è detto che dove scompare la giuria scompare la libertà (mentre non mi sembra che Napoleone I e Napoleone III, ad esempio, abbiano soppresso la giuria) l'opposizione rimane a questo stato d'animo sentimentale e sostiene la giuria senza buoni argomenti; e credo, modestamente, di averlo dimostrato.

Ora, se voi avete questa sfiducia verso i giudici togati che chiamate, non popolari, perchè volete toglier loro soltanto determinate cause e non tutte le cause penali? Se avete questa sfiducia perchè non chiedere il giuri anche nelle cause civili? Guardate, Robespierre che aveva il merito di essere molto conseguente (infatti ci ha rimesso la testa) diceva all'assemblea costituente: « Mi sono cari i miei beni non meno del mio onore: ecco perchè io esigo la giuria anche negli affari civili oltre che negli affari penali ».

Ma se voi non chiedete la giuria per gli affari civili e la richiedete soltanto per quelli penali, io vorrei che rispondeste a questa domanda: perchè non chidete la giuria, posto che nutrite tanta sfiducia verso la magistratura, anche nella fase istruttoria? Io oppositore domanderei, dovendo scegliere tra questa e quella giuria, la giuria per la istruzione. Proprio voi che avete così larga e assoluta sfiducia verso la polizia pretendete di piantare degli alberi di cachi per raccogliere poi delle mele: perchè non chiedete la giuria per l'istruttoria che è la pianta da cui nasce il resto? Così voi farete un palazzo 900 con il tetto a pagoda.

Ma vi è un ultimo argomento che è la prova del nove, la dimostrazione che la giuria è superata, che non ha più senso. Vi è un settore più grave, più delicato ancora di quello politico: il settore minorile. Ebbene, non ve ne siete nemmeno accorti. Voi sapete, onorevoli colleghi, che il tribunale per i minorenni ha competenza di corte d'assise. È qui che vi volevo! Immaginavo che una deputata dell'opposizione dicesse: quando si tratta di giudicare i figli del popolo (sempre nell'accezione borbonica, anti Costituzione italiana) ci vogliono madri di famiglia, operai metallurgici, gente che capisca il dramma della miseria, che capisca che molte volte i giovani sono vittime di questa società capitalistica che li sfrutta e li spinge al delitto.

Ma nessuno di voi l'ha detto perchè non ve ne siete accorti, perchè il tribunale dei minorenni è la prova del nove che non vi è affatto bisogno del giudice cosiddetto popolare

poiché non ho mai trovato tanta comprensione, tanta bontà, tanta intelligenza come nell'aula dei tribunali per minorenni. Aula in cui il popolo non è ammesso quale spettatore, non per ragioni reazionarie, ma perchè si ha un grande rispetto per il minorenne e il suo dramma, che talvolta è decisivo per tutta la vita dell'adolescente e che si desidera sia contenuto in quelle quattro pareti che devono vedere soltanto il minorenne e le faccie buone e pietose di due giudici togati e di uno scabino che, badate bene, è un esperto non scelto a caso, mediante sorteggio ed ha qualche cosa da dire perchè è un educatore di istinto e di professione.

Una sfiducia sempre crescente nei confronti della giuria si va diffondendo in tutto il mondo. Oggi la corte di assise francese ha siffatto funzionamento per il quale, per essere una forma di scabinato vero e proprio, le manca una cosa sola: il nome. Infatti, la corte si compone di 3 togati e 7 laici che si riuniscono insieme, votano su tutte le questioni a scrutinio segreto e decidono a maggioranza. Se questo non è scabinato mi domando che cosa sia lo scabinato. Così proprio in quel paese la giuria è morta: proprio nel paese dove era nata, dove, a sentire voi, ha avuto il massimo successo. È morta ingloriosamente, non l'hanno neppure ammazzata come abbiamo fatto noi: noi le abbiamo fatto l'onore di ghigliottinarla, in Francia l'hanno portata, così, nottetempo, all'obitorio. In Inghilterra come negli Stati Uniti è ormai concessa all'imputato la facoltà di chiedere di non essere giudicato dalla giuria.

A questo punto mi si potrà domandare che cosa ne pensi del progetto governativo. Ecco: impostato come ho fatto il mio discorso, il progetto governativo evidentemente non mi interessa gran che. Io avrei abolito la giuria e avrei introdotto l'appello. Non mi sarei disturbato a chiamare quei tre o quattro signori la cui opera sarà senz'altro intelligente ma, a mio giudizio, non affatto richiesta dalla Costituzione. Osserverò semplicemente che il progetto ha tre meriti: quello di abolire la giuria, quello di introdurre l'appello e, per coloro che temono i giudici togati, quello di fare intervenire dei laici, in numero minore ma con un maggior titolo di studio. Questo proprio perchè la partecipazione del popolo o meglio degli estranei alla magistratura non sia una lustra, perchè è evidente che il magistrato togato sarà più circospetto davanti a due laureati che a sette o a 77 negozianti.

Mi permetto, infine, di rivolgere all'onorevole ministro una viva raccomandazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

Che vengano differenziati, fin dagli albori della carriera, i giudici civilisti da quelli penalisti. Sentiamo l'estremo bisogno di questa specializzazione. Ci pensi, onorevole ministro, e ci pensi con urgenza. Ed ora ho finito davvero. Finirò in bellezza. E per finire in bellezza quale modo migliore che quello di parlare di donne? Chi le vuole, chi non le vuole nelle aule giudiziarie. Secondo me le donne d'Italia potranno classificare, secondo l'atteggiamento che terranno su questo argomento, i deputati in miscgini e non miscgini. Misogini sono coloro che le vogliono nei tribunali, non miscgini gli altri. Io non sono misogino. E perciò le donne in corte d'assise non ce le voglio. Non perché siano meno capaci di noi: tutt'altro: non ci vuole poi una gran capacità a combinare quei pasticci che gli uomini hanno combinato nei secoli. Non perché siano più deboli di noi: quella del sesso debole è una favola che non ha più credito presso nessuno, perché non c'è alcuno di noi che non si sia inginocchiato almeno una volta davanti ad una donna. Non le vogliamo invece proprio per il rispetto ed il bene che portiamo loro.

Onorevoli colleghi, facciamo entrare le donne nelle corti di assise: esse, che hanno ormai quasi tutti i diritti degli uomini, a questo punto, come è logico, con quella logica tutta femminile che solo gli illogici non riconoscono, avendo tutti i diritti chiederanno di prestare anche tutti i doveri degli uomini, a cominciare dal servizio militare. O ve le immaginate voi le donne che vanno a fare la visita di leva? Una graziosa fanciulla di vent'anni che esce dal distretto e dice al fidanzato che l'attende: Abile! Artiglieria da montagna! E il fidanzato magari è riformato! Se così fosse avrebbero le donne le loro giudichesse, le loro presidentesse, le loro pretore, ma avrebbero perso, e noi soprattutto avremmo perso, la loro dolcezza e la loro poesia. Io mia moglie, mia madre, mia sorella in artiglieria da montagna non ce le voglio. E per questo che non le voglio nemmeno in corte di assise. (*Applausi al centro e a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casalnuovo. Ne ha facoltà.

CASALNUOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi associo nell'esprimere i miei rallegramenti al collega che mi ha preceduto, per il simpatico suo modo di porgere, per la *verve* che ha animato — spe-

cialmente nella fase finale — il suo discorso. Ho però l'impressione (e lo dico con tutto il riguardo per gli oratori che hanno parlato prima di me nella seduta di oggi) che siamo leggermente fuori binario.

Anch'io, onorevoli colleghi, come Giuseppe Bettiol, presidente della Commissione di giustizia, come Stefano Riccio, relatore di maggioranza del disegno di legge, come Giovanni Leone, come Alfonso Tesauero, come Girolamo Bellavista, come Aldo Moro, anch'io, ardentemente innamorato della giustizia, avrei gradito che oggi si discutesse di gran corte criminale e non di scabinato. Avrei gradito che oggi si discutesse di una magistratura di assise integralmente composta, e nel primo e nel secondo grado di giudizio, di magistrati togati, gli unici che, specialmente nell'ora che volge, arroventata dalle passioni, avrebbero potuto dare tutta la garanzia di un'equa, di una pura, di una vera giustizia.

Nonostante, però, questo mio amore, devo riconoscere e devo ritenere che il nostro compito è oggi vincolato da norme precise, da precetti precisi che noi dobbiamo interpretare ed applicare e che purtroppo non possiamo distruggere, che non possiamo superare, che non possiamo annullare, come vivamente avremmo desiderato di poter fare.

Non è possibile oggi iniziare un discorso senza prendere le mosse dall'articolo 102 della Costituzione. Onorevole ministro, l'articolo 102 della Costituzione stabilisce, nel suo capoverso, che una legge futura regolerà « i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

Indubbiamente oggi, onorevoli colleghi, è questo il nostro punto di partenza: indubbiamente oggi, nel portare a compimento il nostro lavoro in relazione ad uno dei più gravi problemi che possano interessare il Parlamento d'Italia, non possiamo prescindere da questo chiaro e preciso precetto della Costituzione della Repubblica.

Vi è chi sostiene che nel capoverso dell'articolo 102 (me lo ripeteva stamane, in una privata discussione, un autorevole e caro collega, l'onorevole Spoleti), non sia sanzionato un obbligo, ma sia solamente prevista una possibilità.

Io, che pur avrei desiderato di poter sostenere il contrario, non vedo una possibilità del genere, sia perché la Costituzione, che liberamente si è creata, deve essere interpretata non soltanto nella parola che è già tanto chiara, ma anche nello spirito; sia per-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

chè è notorio che allorché in sede di Costituente fu dato ingresso all'articolo 102, capoverso, si volle pensare alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia come obbligo, sia pure come obbligo da tradurre poi in maniera pratica in una legge successiva: ma come obbligo imposto al futuro lavoro dei legislatori.

Se noi restiamo fermi sul nostro dovere di interpretare la Costituzione come va interpretata obiettivamente; se noi restiamo attaccati al nostro dovere di lealtà verso la Costituzione, dobbiamo dire che la norma costituzionale non ci dà la possibilità di arrivare ad una forma diversa di collegio giudicante per i reati di corte d'assise: dobbiamo dire che siamo vincolati al precetto dell'articolo 102, capoverso, della Costituzione. «Casi e forme» di partecipazione che traggono però vita da un duplice precetto inserito nell'articolo 102: «partecipazione diretta» e «motivazione della decisione»; «casi e forme» che vanno integrati, accanto ai due principi ora richiamati, da una terza necessità; la necessità del giudizio di appello, che è universalmente sentita e che costituisce la vera, la grande innovazione nella portata di questo disegno di legge.

Noi dobbiamo trovare un punto di fusione, che riesca a coordinare e a tradurre questi tre principi: partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, obbligo della motivazione, possibilità di un riesame del giudizio, possibilità cioè di un giudizio di appello. Per quanto io mi sia soffermato su questo così preoccupante problema, per quanto io abbia cercato di vedere se fosse possibile trovare un istituto diverso dallo scabinato (non vi sono riusciti giuristi della portata di quelli che ho poc'anzi citati, non sarei certamente riuscito io; comunque mi sono fermato per vedere se vi era la possibilità di una terza via e questa terza via non è data): l'unico istituto che possa tradurre e riassumere in sé il triplice precetto; partecipazione diretta del popolo, motivazione, possibilità dell'appello, è, purtroppo lo scabinato, soltanto lo scabinato. È doloroso che ci si trovi in questa situazione, è doloroso perché in sostanza lo scabinato non è che un ripiego per tutti; è un ripiego per i fautori della giuria, i quali, non potendo arrivare alla giuria, si contentano di questa forma di partecipazione del popolo nel collegio misto; è un ripiego per noi che avremmo desiderato la corte criminale, che non potendo arrivare alla corte criminale ci contentiamo di vedere dei magistrati togati i quali per lo meno parte-

cipano, indirizzandola, alla camera di consiglio; è un ripiego per tutti, ma, purtroppo, è l'unica soluzione, perché soltanto lo scabinato può coordinare tutte le esigenze e conciliarle.

Non corte criminale, perché il popolo deve partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia, e nella corte criminale la partecipazione diretta non esiste; non giuria, perché nella giuria non vi sarebbe la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, ma sarebbe la giustizia devoluta integralmente al popolo.

Non giuria, ancora, perché la giuria non potrebbe assolvere all'obbligo della motivazione.

Abbiamo assistito ad un abile tentativo, illustrato nella relazione di minoranza dall'onorevole La Rocca, in ordine alla motivazione. L'onorevole La Rocca sostiene che, in sostanza, il presidente del collegio il quale dia atto dei punti ritenuti dai giurati nelle risposte ai singoli quesiti, ai singoli problemi del questionario proposto, assolve all'obbligo della motivazione. Tentativo abile, ma naturalmente non rispondente ad alcun precetto giuridico.

Abbiamo assistito ad un altro tentativo da parte dell'onorevole Cerabona, il quale sosteneva giorni or sono che anche un giudice popolare, anche un giurato, può stendere la motivazione della sentenza, sia nel fatto, sia nel diritto: cosa sorprendente ed allegra.

Abbiamo assistito ad un tentativo proveniente questa sera dalla destra, da parte dell'onorevole Caramia, il quale si è associato ai nostri colleghi di sinistra, sostenendo che in sostanza il verdetto costituisce implicitamente una motivazione. Come si possa conciliare l'obbligo della motivazione con la motivazione misteriosa ed implicita, è cosa che l'onorevole Caramia non ha spiegato, non ha chiarito.

Dunque, non corte criminale per i motivi indicati, non giuria per i motivi pure indicati, ed anche perché la natura della giuria cozzerebbe inevitabilmente con la istituzione del giudizio di appello, in quanto, per sua natura, il verdetto dei giurati non potrebbe essere sottoposto ad una ulteriore revisione di merito, mentre dovremmo essere tutti d'accordo sulla necessità inevitabile che anche e specialmente per i delitti più gravi, i quali importano gravissime sanzioni, vi debba essere la possibilità di appello.

Così stando le cose, è sorta in me quella sensazione della quale dianzi vi parlavo: che la discussione sia un po' fuori binario, un po'

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

fuori della rotta. Perchè, i magnifici discorsi che noi abbiamo ascoltato avrebbero avuto la loro naturale sede, la loro naturale ragione, in periodo di Costituente e non oggi, in cui noi siamo vincolati ad un indirizzo preciso, dal quale non possiamo derogare. Oggi, noi corriamo il rischio di perdere di mira l'obiettivo diretto e immediato del nostro lavoro, sacrificando la sostanza del compito stesso per dare luogo ad eleganti ma sterili discussioni accademiche; perchè impostare oggi il problema sul dilemma « giuria o scabinato » è cosa completamente inutile agli effetti specifici dei lavori che dobbiamo portare a compimento, della legge che noi dobbiamo in questo momento formulare.

Così come oggi, noi, per i principi costituzionali, non parliamo più di corte criminale, non si dovrebbe più parlare di giuria. Sia un bene lo scabinato, o sia un male, costituisca un utile o un dannoso temperamento, purtroppo occorre prenderlo per quello che è. Fino a quando la Costituzione non sarà modificata nelle sue disposizioni degli articoli 102 e 111, noi dobbiamo, purtroppo subire lo scabinato.

E allora, il problema va oggi impostato diversamente: noi oggi dobbiamo concentrare le nostre energie per approfondire i principi e creare le condizioni che assicurino allo scabinato il suo migliore e più idoneo funzionamento. Se vogliamo effettivamente impostare una discussione che abbia il suo valore pratico, specialmente quando corre il pericolo se non la certezza di vedere sottratta la legge nella formulazione strutturale dei suoi articoli alla pienezza dell'Assemblea per essere restituita alla competente Commissione, la quale soltanto, sia pure con tutta la preparazione, con tutto il prestigio, con tutto l'acume dei suoi componenti, l'illustrerà; specialmente quando l'Assemblea in sede plenaria non si occuperà più dei singoli articoli, io credo che le voci che si alzano in sede di discussione generale debbano avere per oggetto il contenuto della legge, perchè lo scabinato — male necessario in questo momento — possa trovare la sua ragione di vita onde rispondere a quelle esigenze che non lo sacrificino all'indomani della sua attuazione.

E allora, prescindendo dal motivo polemico, prescindendo dall'inutile dilemma del quale ci siamo occupati sulle riviste e che oggi non avrebbe ragion d'essere, occorre valutare un po' nelle sue linee fondamentali questo disegno di legge, per stabilire se esso debba essere sostenuto o disatteso; per stabilire se esso traduca appieno le condizioni migliori per il funzionamento dello scabinato,

se esso debba, eventualmente, ed in quali parti, essere modificato.

Dichiaro che io sosterrò il disegno di legge nelle sue linee essenziali: perchè esso traduce il precetto della Costituzione; perchè introduce la possibilità dell'appello, raggiungendo una mèta magnifica nell'evoluzione del diritto processuale penale, sentita ugualmente dagli studiosi, avvertita dalla coscienza collettiva, da quella coscienza che non sa giustificare come mai per una condanna a quindici giorni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e con la non menzione nel certificato del casellario, sia possibile il giudizio di appello e non lo sia invece per una condanna all'ergastolo o a trent'anni di reclusione! Mèta indicata anche dal supremo collegio con il noto e molto significativo suo atteggiamento in questi ultimi tempi di sostituirsi all'inesistente giudice d'appello, di trasformarsi da giudice di diritto in giudice del merito per rivedere nel merito le sentenze, anche quelle « suicide », sulle quali io non tornerò, perchè tanto di esse hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto; e basterebbe ad indicarne gli orrori delittuosi la monografia del compianto Escobedo.

Ma ritengo mio dovere, onorevoli colleghi, esprimere, dopo l'adesione ai principi generali, i motivi del mio dissenso da talune norme particolari, o meglio, esprimere la mia opinione diretta, nella sua modestia, a far sì che in effetti il disegno di legge possa raggiungere quella perfezione che è nei limiti delle umane possibilità e nei vincoli costituzionali che ci obbligano.

Il punto fondamentale dello scabinato è nella sua composizione; il problema maggiore, il problema più grave, il vero problema urgente (e poche parole ho sentito su di esso) il problema che deve oggi far concentrare l'attenzione della Camera è quello della composizione del collegio: composizione numerica, composizione qualitativa.

V'è una nota dominante: lo scabinato è un collegio che si vuole composto da più persone perchè, siccome *errare humanum est*, si pensa generalmente — ed è così — che soltanto la collaborazione al giudizio di molteplici persone possa in qualche modo attenuare le conseguenze gravissime dell'errore giudiziario, le conseguenze non ancora disciplinate da una legge particolare che pure la Costituzione prevede, per la riparazione alle vittime degli errori giudiziari.

Come gli onorevoli colleghi sanno, sul problema della composizione numerica e qualitativa sono già sorti i primi contrasti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

Il disegno di legge che oggi, attraverso la Commissione, viene presentato alla Camera, non corrisponde più in questo punto a quello che era quando, dopo il vaglio e la preparazione di una commissione di studiosi presso il Ministero di grazia e giustizia, l'onorevole ministro guardasigilli ebbe a presentarlo al Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri ha apportato una modifica che può sembrare di forma all'incompetente, che è invece gravissima nella sostanza per il tecnico, per lo studioso, per l'avvocato.

Nel progetto di legge che il ministro guardasigilli aveva presentato al Consiglio dei ministri, noi avevamo una composizione del collegio di primo grado con quattro elementi laici e con un magistrato (presidente e quattro giudici popolari).

Per quanto concerne la corte di appello, avevamo un collegio giudicante composto da cinque elementi laici e da due magistrati togati. In sostanza, la composizione del collegio di appello, salvo il requisito della laurea, di cui parleremo dopo, riproduceva la composizione dell'attuale corte d'assise.

Il Consiglio dei ministri ha modificato tale composizione e la Commissione ha ratificato la modifica. Il Consiglio dei ministri ha aumentato il numero dei giudici togati, e ha ridotto il numero dei giudici popolari. Esso ha aumentato a due il numero dei magistrati per il collegio di prima sede riducendo a tre, conseguentemente, il numero dei giudici popolari. Ha ampliato fino a tre il numero dei magistrati togati per il giudizio di appello, riducendo parallelamente a tre il numero dei giudici popolari.

Onorevoli colleghi, voi comprendete quale sia la gravità di una tale modifica.

Corte criminale: non lo possiamo. Giuria popolare, grazie a Dio, no. Ma che almeno questo scabinato dia effettivamente la garanzia di una discussione in camera di consiglio, che porti il contributo effettivo di tante teste quanti sono i componenti del consiglio.

Onorevole Bettiol e onorevole Riccio, non è che io mi dolga dell'aumentato numero dei giudici togati. Se noi ci trovassimo di fronte a una corte criminale, sette magistrati rappresenterebbero, in camera di consiglio, il contributo di sette intelligenze diverse, di sette volontà diverse, di sette opinioni diverse. Il contrasto sorgerebbe poi...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per evitare che si possa impostare male il problema, faccio presente che vi fu una proposta Ludovici, cioè uno e quattro; ma la commissione ministeriale non l'accettò e

formulò l'articolo come appare nel progetto in esame.

CASALINUOVO. Comunque, è la stessa cosa. Il ricordo ha una importanza relativa, perché ciò che conta è la situazione attuale. Noi oggi ci troviamo di fronte ad un collegio composto di tre e due in prima serie, e di quattro e tre in grado di appello. Se noi ci trovassimo di fronte ad una corte criminale, cinque o sette individualità costituirebbero altrettante fattive fonti di discussione e di giudizio. In corte di assise, invece, con i giudici popolari ciò non avviene. Il predominio presidenziale in camera di consiglio si avverte sull'elemento laico ogni giorno di più. Se noi poniamo in corte di assise due magistrati e tre giudici popolari, un giudice popolare almeno cederà sempre dinanzi all'elemento togato! Se noi poniamo in corte di assise tre magistrati e quattro giudici popolari, uno basterà per formare la maggioranza; ed un giudice popolare cederà sempre all'autorità presidenziale!

Noi non ci dogliamo, onorevoli colleghi, se in questo caso verrà fuori una maggioranza formata dall'elemento laico, ma del fatto che, anche se l'elemento togato sarà ridotto dalla composizione del collegio, esso avrà facile presa sull'elemento laico, senza che vi sia una discussione ad armi pari in camera di consiglio: inconveniente gravissimo.

Io non ho presentato alcun emendamento. Ma, naturalmente, se discuteremo in assemblea plenaria dei singoli articoli, ci batteremo, se il problema andrà alla Commissione ci batteremo... lo stesso.

Voglio far presente, specialmente per i giuristi, che nel 1933 il terzo congresso internazionale di diritto penale, a Palermo, votò un ordine del giorno che non è per nulla quello che ha richiamato poc'anzi l'onorevole collega Gabrieli. Fortunatamente, io ho qui il testo dell'ordine del giorno, per far prevalere il quale ci volle tutta l'abilità di Aloisi e di De Nicola, diretta a conciliare l'inconciliabile. Esso è del seguente tenore: « Il congresso reputa: a) che nei paesi dove l'istituzione della giuria è nelle tradizioni nazionali, questa può essere utilmente formata nel suo reclutamento e nel suo funzionamento secondo lo spirito di ciascuna legislazione; b) che nei paesi che stimano preferibilmente sostituire al sistema delle corti di assise, basato sulla separazione del fatto e del diritto, un sistema diverso, questo deve importare l'istituzione di un collegio unico, formato di uno o più magistrati e di giurati. Questi ultimi, almeno due volte più nume-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

rosi dei primi, devono essere scelti in tutte le categorie sociali e soddisfare alle condizioni morali ed intellettuali necessarie».

Questo fu il concetto: data la sua debolezza di fronte all'elemento togato, l'elemento laico deve essere in netta prevalenza: concetto che, come vedete, già nel 1933 formava uno specifico voto di un congresso internazionale di diritto penale.

D'altra parte noi abbiamo la riprova che l'elemento laico, quando non è, nella composizione di un collegio, in misura notevolmente superiore all'elemento togato, si traduce in inutile cosa. Ho sentito un accenno ai tribunali per i minorenni, alle sezioni di corte di appello per i minorenni, ma vi è lì una specie di inutile « pupo », consentitemi di dirlo, costituito dall'esperto, che sarebbe meglio che non ci fosse, che non ha nulla da fare, nessuna funzione da svolgere, di fronte ai giudici che compongono il collegio di primo grado e ai consiglieri che compongono il collegio di secondo grado!

Già il tribunale per i minorenni (magistratura indubbiamente straordinaria) non so come si regga di fronte all'obbligo costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali. Andrà revisionata. La corte di appello è una sezione specializzata della magistratura ordinaria; il tribunale, per comune opinione degli studiosi, è un giudice speciale. Comunque, questa è una parentesi che nulla ha da vedere con quanto sto dicendo. Io pongo un richiamo al tribunale per i minorenni, alla corte di appello per i minorenni, per dimostrare quanto sia inutile una partecipazione in camera di consiglio dell'elemento laico che non sia numericamente di gran lunga superiore all'elemento togato. Quindi, primo punto che dovrà formare oggetto di particolare attenzione da parte nostra, che siamo chiamati a formare questa legge, è indubbiamente la composizione del collegio. Composizione sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista qualitativo.

Per quanto concerne il punto di vista qualitativo, aggiungo che, accanto ai requisiti morali, i quali devono essere ineccepibili, come molto opportunamente è detto con particolare richiamo nell'articolo 9 del disegno di legge, solo una determinata preparazione negli studi, fusa con l'esperienza della vita, può offrire una certa garanzia.

Ho sentito, in proposito, tutte le opinioni, ma invano si sosterebbe il contrasto tra una simile pretesa e i principi della democrazia.

Il giudice popolare deve venir fuori dal popolo.

Ma, indubbiamente, onorevoli colleghi, coloro che devono amministrare la giustizia in nome del popolo devono possedere indispensabili requisiti di idoneità che li pongano in condizione di assolvere alle loro funzioni.

Io credo che il richiedere un certo grado di cultura e di generica preparazione nel giudice popolare non avvili il concetto della democrazia, ma lo potenzi e lo elevi.

D'altra parte, a sostenere il contrario c'è la vostra tesi, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra: ma bisognerebbe arrivare alle estreme conseguenze. Dovreste essere coerenti e dovrete ammettere che anche gli analfabeti potessero essere chiamati ad integrare i collegi giudicanti! (*Commenti*).

SANNICOLÒ. L'onorevole Gullo le ha già risposto in anticipo. L'istruzione è obbligatoria.

CASALINUOVO. Per arrivare alle estreme conseguenze del principio sostenuto dalle sinistre, bisognerebbe ammettere, nella composizione dei collegi, gli analfabeti: il che non si è mai sostenuto, perchè per lo meno un minimo indispensabile di istruzione — quale la licenza elementare — anche i più accesi fautori della necessità di devolvere integralmente al popolo l'amministrazione della giustizia lo hanno sempre richiesto.

GIULIETTI. Alessandro Magno era analfabeta!

Una voce al centro. Ma era Alessandro Magno!

CASALINUOVO. E allora, onorevoli colleghi, io trovo molto apprezzabile nel disegno di legge, così come era pervenuto alla Commissione, il richiedere per i giudici popolari di appello il requisito della laurea, e non so giustificare la soppressione del requisito stesso. Il giudice di appello non assiste al dibattimento, come il giudice di primo grado; non segue l'acquisizione delle prove al processo. Il giudice di appello non fa altro che valutare un fascicolo, revisionare un convincimento altrui, sottoporre ad una disamina critica la motivazione di altro giudice. Ora, che si richieda presso questo giudice popolare di appello un requisito di maggiore garanzia è cosa che non deve tornare a disdoro di alcuno, è cosa che non offende la democrazia ma che interviene a garanzia di tutti in un problema così delicato.

Dicevo poc'anzi col collega Bellavista che molti problemi tecnici, non di diritto, ma di discipline affini, emergono nei processi penali. Se in corte di appello vi sono dei medici ad illuminare il collegio di fronte a talune ves-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

sate questioni di medicina legale, se vi sono degli ingegneri o dei periti tecnici, io non so come così si possa offendere la democrazia. Forse potremo trovare un temperamento che lasci sodisfatti tutti, e i sostenitori di una tesi e i sostenitori dell'altra.

Il progetto di legge nell'articolo 9 pone come titolo di studio unico, tanto per i giudici di primo grado che per i giudici di appello, il titolo finale di studi secondari: cioè, se non erro, una licenza media di secondo grado. La maggiore garanzia per il giudice popolare di appello viene spostata dalla capacità di preparazione all'età: mentre per i giudici di primo grado è necessaria l'età di non meno di 30 anni e non più di 65, per i giudici popolari di appello si richiede l'età di non meno di 40 e non più di 60.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È un errore di stampa. Il limite massimo è 70 non 60.

CASALINUOVO. Credevo 60, perché dopo i 60 anni le passioni possono avere più facile presa! Comunque, prendiamo atto dell'errore di stampa.

Ora, io penserei che fosse più opportuno introdurre una modifica tale da conciliare tutte le esigenze: ridurre cioè il titolo di studio per i giudici di primo grado e aumentarlo per i giudici di appello. Per i giudici di primo grado potremmo accontentarci della licenza media inferiore (in sostanza, con una licenza tecnica o con una licenza ginnasiale il giudice di primo grado si può fare), ripristinando però — e questo è importante e decisivo — per i giudici di appello il requisito della laurea, che per me è elemento inderogabile per una serena giustizia.

SPOLETI. E ci vanno poi?

CASALINUOVO. Auguriamoci di sì, ma arriverò ora proprio a questo argomento che incide, onorevoli colleghi, su questa parte del mio discorso, poiché ci stiamo occupando del funzionamento dello scabinato relativamente alla composizione strutturale, non più numerica; della composizione, cioè, qualitativa.

Abbiamo già discusso della questione dei requisiti di studio; dobbiamo soffermarci ora su un altro fenomeno, quello del cosiddetto professionismo dei giudici popolari. Noi, infatti, che trascorriamo la vita nelle aule di assise, fra un processo e l'altro, fra una sventura e l'altra, sappiamo molto bene come si radichi questa piaga del professionismo del giudice popolare: piaga che la proposta di legge in esame magnificamente combatte. Sappiamo assai bene come, spe-

cialmente attraverso la famigerata seconda urna, si diffonda questo fenomeno, per cui noi veramente non sappiamo spiegarci come, nonostante che vi siano decine di nomi nelle liste, i giudici popolari sono sempre gli stessi.

Costoro sono i più pigri, sono quelli che pensano di poter trascorrere qualche giornata di ozio; sono gli impiegati fiacchi; oppure sono i professionisti falliti della vita, i medici senza clienti, i quali...

LEONE-MARCHESANO. ...pensano di poter guadagnare le mille e cinquecento lire di indennità.

CASALINUOVO. ...i quali, non avendo i mezzi necessari di sostentamento, cercano di sbarcare il lunario con quella tale indennità cui accenna, così simpaticamente, l'onorevole Leone-Marchesano.

Certo è che il professionismo dello scabinato è cosa assai deprecabile. Il giurato, in tale condizione, ha naturalmente la necessità di accattivarsi la simpatia dei giudici togati, del presidente della corte, poiché egli desidera soprattutto di evitare di non essere più chiamato: seguirà ciecamente l'indirizzo del presidente. Molto opportunamente, quindi, la proposta di legge in esame reca un articolo, il 32, nel quale è sancita la « esclusione dei giudici popolari dalle sessioni della rimanente parte del biennio successive a quella nella quale hanno prestato servizio ». Con questo si introduce dunque una norma pratica di immenso rilievo, di assai rilevante portata, la quale va sottolineata in questo Parlamento, dove è pur necessario che si dica quello che c'è di buono e quello che non c'è di buono in questa legge.

La necessità tuttavia di perfezionare lo scabinato inerisce non soltanto all'elemento laico, ma anche all'elemento togato, come poc'anzi rilevava il collega Fusi, il quale, rivolgendo un particolare invito all'onorevole ministro guardasigilli, rinnovava la preghiera, che è nei voti della dottrina da decenni, di selezionare la magistratura penale, di arrivare ad una specializzazione della magistratura penale, perché amministrare la giustizia in corte di assise, onorevoli colleghi, è cosa seria; poiché in corte di assise si giuoca non tanto la libertà quanto la vita dei cittadini.

Noi abbiamo assistito nella sventurata Calabria — ed assistiamo tuttora — agli episodi più sorprendenti. Abbiamo avuto esempi di magistrati i quali, collocati a riposo per ragioni politiche durante il periodo fascista col grado di pretore, dopo avere per venti anni della loro vita curato soltanto i loro interessi privati, dedicandosi all'agricoltura

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

o ad altre attività, sono stati richiamati in servizio col grado di consigliere di Corte di cassazione, e hanno prestato servizio come presidenti di corte di assise, espletando le loro funzioni con le conseguenze che i colleghi calabresi sanno. Noi abbiamo tuttora esempi di magistrati che hanno portato avanti tutta una carriera nell'amministrazione della giustizia civile, e che poi, improvvisamente, in seguito a promozioni, sono stati spostati dal civile al penale come presidenti di corte di assise: magistrati che si sono formati nel civile e che sono nemici dell'acquisizione diretta delle prove, nemici dell'appassionarsi del dibattimento e nemici di quella che è la percezione immediata psicologica di ogni atteggiamento, di ogni mossa, di ogni parola nel procedimento penale.

Onorevole ministro guardasigilli, se questo scabinato, che sorge così illuminato di sinistra luce, perchè chi vorrebbe la grande corte criminale e chi vorrebbe la giuria, ma lo scabinato non lo vorrebbe nessuno, deve funzionare effettivamente; è necessario che accanto alla selezione qualitativa dei giudici popolari sia curata la selezione dei giudici togati.

È necessario che sia istituito un ruolo speciale di magistrati di corte di assise.

Io credo che un emendamento aggiuntivo all'articolo 8 del disegno di legge, che concerne la nomina dei magistrati dei tribunali e delle corti di assise, sia necessario: emendamento il quale abbia per oggetto la specializzazione, la selezione del magistrato penale. Sarebbe grande fortuna includerlo nella legge!

Avvicinandomi alla fine, io credo che da queste mie premesse discenda chiaro quale sia il mio concetto. Io ritengo la necessità di sostenere il disegno di legge: 1°) perchè traduce in pieno i precetti della Costituzione in virtù dei quali l'unica forma possibile per l'amministrazione della giustizia è l'assessorato con l'esclusione tanto della corte criminale che della giuria; 2°) perchè esso introduce, anche per i dibattiti di corte di assise, il secondo grado di giudizio, consentendo la possibilità dell'appello ed accogliendo così un voto fervidamente e generalmente auspicato dagli studiosi e dai pratici del diritto penale, pure sottolineato anche dall'atteggiamento e dalla tendenza del supremo collegio, della quale ho parlato; 3°) perchè, eliminando parallelamente la fase della sezione istruttoria presso la corte di appello per il rinvio a giudizio, resa inutile dalla maggiore garanzia dell'istanza di secondo grado, conferisce snellezza alla istruzione e rapidità di conclusione della stessa, nella eliminazione delle lunghe tappe dei

fascicoli negli uffici dei pubblici ministeri in attesa della relazione per l'inoltro agli uffici di procura generale; negli uffici di procura generale per la requisitoria; nelle cancellerie delle sezioni istruttorie, per le sentenze di rinvio a giudizio.

Naturalmente, come ho premesso, sostenere il disegno di legge non vuole però significare accoglierlo così com'è.

Appare indispensabile rivederlo, completarlo, perfezionarlo, anche attraverso quei modesti suggerimenti che mi sono permesso di dare.

È inoltre necessario, indispensabile, colmare talune lacune delle quali forse ancora non si è avvertita la gravità ma che sarebbero subito denunciate al primo esperimento pratico.

Chiudeva poco fa in bellezza l'onorevole Fusi con un accenno alle donne. Egli non avvertiva, però, quanto sia grave e delicato il problema delle donne in relazione a questo disegno di legge.

Nell'articolo 51 della Carta costituzionale vi è una norma che noi non possiamo distruggere. Secondo tale articolo, « tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici »; mentre nel disegno di legge che stiamo discutendo non vi è alcun accenno alla donna. Ond'è che la donna ha il diritto — non so con quanta opportunità — di essere chiamata ad assolvere le funzioni di giudice popolare. È però necessario inserire una norma nell'attuale disegno, per non trovarci di fronte alla eventualità di un collegio sorteggiato che sia composto esclusivamente di donne. Immaginate, onorevoli colleghi, due magistrati alle prese in camera di consiglio con cinque donne? Orbene, ripeto, pur senza violare la norma dell'articolo 51 della Costituzione, io penso che sia necessario limitare il numero delle donne nei collegi giudicanti, anche in relazione al grado del giudizio.

Vorrei ancora richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, della Commissione e dei colleghi su un altro punto che mi sembra fondamentale. Mi riferisco all'articolo 41 del disegno di legge che modifica la competenza di cui all'articolo 279 del codice di procedura penale in relazione alla concessione della libertà provvisoria: tale articolo devolve la competenza al presidente del collegio dopo il rinvio a giudizio. A mio modo di vedere, potrebbe essere pericoloso tornare al giudice unico, dopo il rinvio al collegio, attribuendo esclusivamente al presidente il compito di accordare la libertà provvisoria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

Altro punto gravissimo — ben più grave — su cui intendo brevemente soffermarmi è quello della competenza.

Vi sono dei reati in rapporto ai quali non sappiamo spiegarci la ragione per la quale dovrebbero essere sottratti da questo disegno di legge alla competenza delle assise. Per esempio, uno dei reati più gravi del pubblico ufficiale, la concussione, oggi di competenza della corte di assise, domani non dovrebbe esserlo più per l'articolo 37 del disegno. Mi si potrà obiettare che la concussione, in sostanza, è un reato tecnico del pubblico ufficiale, che può essere meglio giudicato e valutato dai magistrati del tribunale e della corte di appello; ma è facile rispondere che la concussione a volte assume vertici di tale allarme sociale da giustificare un giudizio in corte d'assise.

Ma, a parte la concussione, allo stesso modo sono trattati la rapina, l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione. Onorevole ministro guardasigilli, il suo disegno di legge, avallato dalla Commissione, esclude dalla competenza delle assise anche le forme aggravate di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, e, nelle forme aggravate, l'estorsione; esclude anche il sequestro di persona a scopo di estorsione e di rapina: ed io non me ne so spiegare il motivo.

Indubbiamente, in questo dopoguerra, il fenomeno più allarmante della delinquenza individuale ed associata è stato il fenomeno della rapina; e la rapina ha determinato addirittura, subito dopo la guerra, la emissione di una legge speciale, la creazione dei tribunali militari straordinari, il ristabilimento della pena di morte. Per quale motivo questi reati così allarmanti, che sono i reati i quali effettivamente, dal punto di vista della delinquenza, maggiormente colpiscono l'anima collettiva, devono essere avulsi dalla competenza della corte di assise? Se lo scabinato sorge con tutte le garanzie, principalmente esso deve essere ben in grado di rendere giustizia anche per i delitti con imputazione di rapina, specialmente perchè sono delitti in cui anche il giudice popolare resiste perchè, resistendo, sa di difendere la sua casa dalla espressione più pericolosa e più volgare della delinquenza.

Anch'io, dicevo all'inizio, da avvocato abituato a trascorrere il mio tempo in corte d'assise, ho dato sfogo al sentito dovere della coscienza di esprimere — su un problema così grave, su un problema così irto di difficoltà e ricco di decisive conseguenze per la

libertà dei cittadini e per la serenità del paese — la mia opinione. (*Applausi al centro*). Essa scaturisce dalla passione per la scienza del diritto penale e dalla esperienza dell'attività professionale fervida e intensa. Nutro piena fiducia che il Parlamento vorrà apportare al disegno di legge quelle indispensabili modifiche che potranno consentire allo scabinato di reggersi e di resistere alle aggressioni incalzanti dell'evoluzione e dei tempi. (*Applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

a) se siano a conoscenza delle irregolarità e dei considerevoli ritardi verificatisi nel pagamento degli assegni familiari ai congiunti dei lavoratori italiani emigrati nella regione della Mosella (Francia);

b) i motivi per cui talvolta le somme versate in lire alle famiglie sono inferiori a quelle in franchi francesi trasmesse dalla cassa di Metz;

c) le ragioni per cui non poche famiglie di lavoratori italiani non siano ancora riuscite a percepire gli assegni del 1947 e di parte del 1948; assegni trasmessi regolarmente a tempo debito dalla cassa di Metz.

(1183)

« CALANDRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere in base a quale disposizione di legge il questore di Siracusa abbia il diritto di diffidare il segretario generale della Camera confederale di Siracusa, signor Fioravanti, a svolgere azione alcuna a favore delle masse bracciantili agricole di quella provincia, o se non ravvisi invece nel comportamento del questore di polizia a Siracusa gesti e metodi prettamente fascisti, inammissibili in regime democratico.

(1184)

« CALANDRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare contro il commis-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

sario di pubblica sicurezza di Lentini che abusando della sua carica tentò ripetutamente — sequestrando bandiere della Federazione giovanile comunista lentinese e di organizzazioni pacifiste, aizzando gli agenti ai suoi ordini contro inermi ascoltatori — di provocare incidenti durante il comizio tenuto in quella città dal deputato regionale Gina Mare, il 5 marzo 1950.

(1185)

« CALANDRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno far conoscere pubblicamente i provvedimenti adottati a seguito delle risultanze dell'inchiesta condotta a Cosenza sul funzionamento di alcuni corsi di istruzione tecnica per reduci disoccupati. I quali corsi — ed è questa la ragione della presente interrogazione — secondo notizie diffuse nell'ambiente scolastico funzionerebbero nello stesso modo e sotto la stessa direzione anche per l'anno 1950.

(1186)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga giunto il momento per il Governo di intervenire energicamente onde si impedisca con tutti i mezzi il ripetersi di scontri fratricidi. Migliaia di lavoratori nelle campagne emiliane non si raccolgono senza un ordine, senza una parola dei capi.

« Ad essi risale la responsabilità dei fermenti, delle percosse, degli odii. Ieri Molinella, oggi San Pietro in Casale. Popolazioni serene e lavoratrici oggi separate da odii che esplodono in risse sanguinose, che possono generare morti.

« Se la forza pubblica, tutrice dell'ordine, deve non offendere uccidendo, a maggior ragione il fratello non deve uccidere il fratello. Il Ministro dica alla Camera come d'ora in poi intende impedire i luttuosi casi.

(1187)

« LONGHENA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza delle disposizioni adottate dalla Commissione centrale provvisoria per il Dopolavoro ferroviario.

« Detta Commissione ha stabilito, per la nomina dei Consigli direttivi sezionali del dopolavoro, un sistema elettorale col quale alla Amministrazione ferroviaria viene riservata la nomina di un terzo dei consiglieri al di

fuori del suffragio. Per l'elezione dei rimanenti consiglieri vige il sistema della proporzionale pura. Col metodo suddetto si verifica che una lista, pur riscuotendo la stragrande maggioranza dei consensi, non possa disporre della maggioranza dei consiglieri. Tipico l'esempio del Dopolavoro ferroviario di Roma, dove la lista presentata dal Sindacato ferrovieri italiani, pur totalizzando il 70,29 per cento dei voti, non dispone, per effetto del sistema indicato, della maggioranza del consiglio.

« L'interrogante chiede che il Ministro renda noto con sollecitudine quali provvedimenti intenda adottare per evitare che simile sistema elettorale venga ulteriormente praticato, in modo da porre in condizioni i ferrovieri di eleggere a propri rappresentanti nel Dopolavoro gli uomini che riscuotono la loro fiducia.

(1188)

« LIZZADRI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'Alto Commissario per l'alimentazione, per conoscere:

1°) i motivi che hanno indotto a stabilire per il porto di Civitavecchia un'aliquota di soli 3 piroscafi con carico granario, pari al 2,07 per cento dei piroscafi in arrivo nei porti italiani, invece del normale flusso medio degli anni post-bellici di 23 piroscafi per annata granaria;

2°) se gli onorevoli Ministri competenti, considerato che l'arrivo dei piroscafi dà vita ad oltre 700 lavoratori con numerosa prole; che la città di Civitavecchia è tra quelle più duramente provate dagli eventi bellici; che tale suesposto provvedimento verrebbe ad aggravare la già preoccupante disoccupazione operaia e la depressa attività artigiana e commerciale della città; che la notizia del provvedimento ha provocato un vivo stato di malessere e di agitazione nei lavoratori e nella cittadinanza civitavecchiese, non ritengano necessario rivedere il provvedimento stesso ed assegnare al porto di Civitavecchia una maggiore aliquota di piroscafi con carico granario.

(1189) « CINCIARI RODANO MARISA, LIZZADRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, sui gravi fatti avvenuti la mattina del 14 marzo 1950 a Porto Marghera ove le forze di polizia hanno sparato sui lavoratori del cantiere Breda ferendone cinque di cui uno gravemente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

« I lavoratori dimostravano — dopo cinque mesi di estenuanti trattative e promesse formali fatte dagli organi governativi, mai mantenute — per l'inizio dei lavori e per ottenere un acconto sui salari e stipendi che da tre mesi non percepiscono.

(1190) « SANNICOLÒ, OLIVERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere i motivi che lo hanno indotto a proporre al Capo dello Stato di fare assumere alla « Fondazione Altezza Reale Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta », la denominazione di « Fondazione Banca d'Italia presso il Collegio militare di Napoli ».

(1191) « CUTTITA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se rispondano a verità le notizie pubblicate dalla stampa, secondo le quali l'Accademia aeronautica dovrebbe essere istituita in una città dell'Italia settentrionale, distraendola dalle provincie di Caserta o di Napoli, contrariamente alle assicurazioni precedentemente date in tale senso.

(1192) « ROBERTI, MIEVILLE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile, per conoscere quali misure intendano prendere per scongiurare la minacciata soppressione della Delegazione argentina per l'emigrazione a Napoli; soppressione che, oltre alle gravi ripercussioni sulla già stremata economia del porto di Napoli, costringerebbe la massa degli emigranti, di provenienza meridionale, ad un costoso e spesso inutile viaggio a Genova, aggravando così le già tanto onerose condizioni degli emigranti.

(1193) « ROBERTI, MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per cui l'allacciamento ferroviario tra Siena e Grosseto, malgrado le ripetute assicurazioni del Ministro dei trasporti e le precise risposte ad analoghe interrogazioni, ancora non sia stato effettuato, e per conoscere altresì se non ritenga improrogabile necessità il soddisfacimento delle giuste richieste delle popolazioni delle due provincie di Siena e di Grosseto a un rapido e diretto collegamento tra i due capoluoghi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2161) « MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se la Cassa depositi e prestiti intenda accogliere, e quando; la domanda di mutuo di lire 75 milioni, presentata il 1° aprile 1949 con nota 2274 e confermata con nota 6695 del 17 settembre 1949 dalla Amministrazione provinciale di Grosseto per provvedere alla costruzione dell'edificio per la sede dell'Istituto tecnico agrario di Grosseto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2162) « MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga opportuno disporre che il periodo trascorso nei campi di concentramento in seguito a mandato di cattura o a fermo di polizia per la stessa causale per cui si è riportata condanna penale, debba calcolarsi agli effetti della pena da scontare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2163) « MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per cui, malgrado la tassativa disposizione contenuta nell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, a distanza di 2 anni dall'entrata in vigore del decreto, ancora non si sia provveduto a fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardia la divisa e le calzature.

« Ciò ad evitare l'increscioso ed indecoroso spettacolo di vedere in servizio di campagna agenti del Corpo forestale in abito civile armati di pistola e di moschetto, con evidente danno per il prestigio del Corpo e della Nazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2164) « MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere il nuovo statuto della « Fondazione Banca d'Italia » presso il Collegio militare di Napoli; e per sapere con quali criteri e per quali principi egli abbia proposto e ottenuto (come risulta dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1950, decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1949, n. 1062) che la « Fondazione Altezza Reale Amedeo di Savoia Duca d'Aosta » assumesse la suddetta denominazione « Fondazione Banca d'Italia ».

« Per conoscere, inoltre, se l'onorevole Ministro ritenga che alle necessarie tradizioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

eroiche e guerriere di un'accademia militare più si addica che una « Fondazione » prenda nome da una Banca, anziché da una medaglia d'oro, da un eroe, quale fu il Duca d'Aosta; e se non ritenga che questi mutamenti di nomi altro non siano che le tappe e le pietre miliari degli uomini della Repubblica che s'illudono con tali mutamenti di falsare la storia e di strappare dal cuore e dalla mente degli italiani quelle verità e quelle tradizioni che nessun repubblicano potrà mai strappare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2165)

« ALLIATA DI MONTEREALE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se sono a conoscenza che il comune di Resuttano (Caltanissetta) di 6 mila abitanti è sprovvisto di farmacia e se non ritengono opportuno intervenire perché sia assicurato a quella disagiata popolazione il servizio farmaceutico con la riapertura di almeno una delle due farmacie già esistenti nel comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2166)

« LA MARCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere quale azione intenda svolgere a favore dei numerosi italiani che in Francia hanno avuto la loro casa distrutta o hanno subito danni in seguito a bombardamenti aerei o ad azioni di guerra, perché siano accordati loro gli stessi risarcimenti e vantaggi dati dal Governo francese ai propri sudditi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2167)

« CALANDRONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, sui passi svolti presso l'Ambasciata della Repubblica Argentina perché il porto di Napoli continui ad essere porto d'imbarco per l'emigrazione verso l'Argentina. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2168)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponde a verità e sia a sua conoscenza che un considerevole numero di avventizi dipendenti dalla Gioventù Italiana sono stati licenziati e che altri licenziamenti seguiranno nel prossimo futuro; e per conoscere se non ritenga opportuno e doveroso intervenire affin-

ché tale stato di cose abbia a cessare in attesa che il personale della Gioventù Italiana venga definitivamente sistemato nel quadro della riforma della scuola attualmente allo studio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2169)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali i pensionati con pensione ripartita fra lo Stato, il comune di Napoli e la Cassa di previdenza degli Enti locali non hanno ricevuto anticipi sui miglioramenti di pensione in corrispondenza alla perequazione avuta dai pensionati dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2170)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se nel programma di opere pubbliche approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 1950, nell'ambito di nuove provvidenze per il Mezzogiorno, intenda finalmente includere la costruzione della rotabile Capracotta-Guado Liscia, in provincia di Campobasso, auspicata da vari decenni ed attesa come un'opera di bonifica montana oltre che di alto interesse turistico per tutto l'Alto Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2171)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se nel programma per opere a pagamento differito sia stata inclusa, da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila la sistemazione ed il completamento della strada Rosello-Pescopennataro, già tracciata dalle autorità militari alleate, lunga appena cinque chilometri e considerata ormai come la sola naturale arteria congiungente, per via breve, le provincie abruzzesi con l'Alto Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2172)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere se siano stati adottati tutti i provvedimenti per garantire il rifornimento dell'acqua all'isola di Capri con l'accollo della spesa da parte dello Stato (Ministero dell'interno o Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2173)

« RICCIO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per cui non sono state ancora liquidate le competenze ai componenti le Commissioni per i concorsi magistrali che si svolsero nel 1948.

« L'interrogante è d'avviso che in attesa di una proposta di legge destinata ad aggiornare le indennità per tutti i concorsi di Stato, venga liquidata in forma di anticipo quella, sia pure modesta, preesistente e che era prevista in lire 50 per ogni candidato agli esami. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2174) « CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando sarà concesso al comune di Campolieto (Campobasso) il contributo chiesto per la costruzione dell'acquedotto, che tanto interessa quella popolazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2175) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando sarà concesso al comune di Guardiaregia (Campobasso) il contributo chiesto ai sensi della legge Tupini, per la costruzione della strada carrozzabile che allacci le frazioni di detto comune al centro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2176) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali il comune di Montenero Val Cocchiaro (Campobasso) non è stato ancora incluso negli elenchi di cui all'articolo 49, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2177) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritiene di poter disporre la costruzione di un ponte od almeno di una passerella sul torrente Saraceno in agro di Sepino (Campobasso) indispensabile per evitare che, durante la stagione invernale, le numerose abitazioni site nelle contrade Ponte delle Tavole, Tratturo, Altilia, Colli, Cantoni, ecc., abitate da oltre duemila persone, restino isolate. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2178) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritiene o meno di intervenire per disporre la ricostruzione del muro di sostegno della via Oliveto nel comune di Gildone distrutto dalle note alluvioni degli ultimi mesi del 1949. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2179) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando sarà concesso al comune di San Polo Matese (Campobasso) il contributo chiesto ai sensi della legge Tupini, per poter ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo indispensabile per la costruzione dell'edificio scolastico, tanto necessario a quel comune. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2180) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali urgenti misure intenda adottare per affrontare l'insostenibile situazione della disoccupazione sempre crescente a Napoli; ed in particolare se non creda urgente disporre i seguenti indifferibili provvedimenti:

a) concessione delle somme necessarie per poter corrispondere i premi di licenziamento alle aliquote di operai licenziati;

b) concessione di sussidi straordinari di disoccupazione oltre il limite massimo fissato;

c) immediata assegnazione dei fondi per nuovi corsi di qualificazione;

d) obbligo a tutti gli enti pubblici della provincia di Napoli di assumere, proporzionalmente, un'aliquota di 800 mutilati, in modo da raggiungere il limite massimo dell'imponibile prescritto.

(302) « ROBERTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

SANNICOLÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNICOLÒ. Pregherei che la mia interrogazione relativa ai gravi fatti di Porto Marghera fosse svolta possibilmente domani.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MARZO 1950

PRESIDENTE. Onorevole Piccioni?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*.
Mi farò interprete presso il ministro dell'interno del desiderio dell'onorevole interrogante.

La seduta termina alle 20,20.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11 e 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento dei giudizi di Assise. (709). — *Relatori: Riccio, per la maggioranza, e La Rocca, di minoranza.*

2. — *Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. (Doc. I, n. 8).*

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori: Bellavista e Carron.*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513) — *Relatore Repossi.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI